



Avete diritto alla restituzione di almeno il 100% del vostro capitale investito alla scadenza, in caso di decesso dell'Assicurato ed in caso di riscatto. Qualsiasi importo superiore a quello indicato e qualsiasi rendimento aggiuntivo dipendono dalla performance futura del mercato e sono incerti. Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Il prodotto prevede penali di uscita anticipata, le cui condizioni sono riportate nella sezione "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?".

## Scenari di performance

Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Gli scenari riportati sono illustrazioni basate sui risultati passati e su alcune ipotesi. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso.

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni		In caso di disinvestimento dopo 1 anno	In caso di disinvestimento dopo 5 anni
Esempio di investimento: € 10.000			
Premio assicurativo € 0			
<b>Scenari di sopravvivenza</b>			
<b>Minimo</b>	In caso di riscatto è garantito un importo pari a 9.660 Euro.		
<b>Stress</b>	Possibile rimborso al netto dei costi	€ 9.660	€ 9.790
	Rendimento medio per ciascun anno	-3,36%	-0,43%
<b>Sfavorevole</b>	Possibile rimborso al netto dei costi	€ 9.680	€ 10.020
	Rendimento medio per ciascun anno	-3,23%	0,03%
<b>Moderato</b>	Possibile rimborso al netto dei costi	€ 9.680	€ 10.070
	Rendimento medio per ciascun anno	-3,22%	0,13%
<b>Favorevole</b>	Possibile rimborso al netto dei costi	€ 9.680	€ 10.210
	Rendimento medio per ciascun anno	-3,21%	0,41%
<b>Scenario in caso di decesso</b>			
Evento assicurato	Possibile rimborso a favore dei vostri beneficiari al netto dei costi	€ 9.800	€ 10.070

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale e comprendono i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole presentano una diversa probabilità stimata di verificarsi. Per i tre scenari la probabilità che si verifichi un risultato peggiore di quello rappresentato è pari rispettivamente al 10%, al 50% e al 90%.

Questo prodotto non è facilmente liquidabile. In caso di uscita da un investimento prima del periodo di detenzione raccomandato non vi è alcuna garanzia e potrebbe essere necessario sostenere costi supplementari.

Avete diritto alla restituzione di almeno il 100% del vostro capitale investito alla scadenza, in caso di decesso dell'Assicurato ed in caso di riscatto.

## Cosa accade se Helvetia Vita S.p.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?

In caso di insolvenza di Helvetia Vita S.p.A. gli attivi detenuti a copertura degli impegni derivanti dalla sottoscrizione del contratto saranno utilizzati per soddisfare – con priorità rispetto a tutti gli altri creditori della Società – i crediti derivanti dal contratto stesso, al netto delle spese necessarie alla procedura di liquidazione.

Non essendo previsto alcuno schema di garanzia pubblico o privato che possa compensare in tutto o in parte eventuali perdite, è comunque possibile che, in conseguenza dell'insolvenza di Helvetia Vita S.p.A., gli aventi diritto possano perdere anche la totalità del valore dell'investimento.

## Quali sono i costi?

### Andamento dei costi nel tempo

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue: nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato e 1.000 Euro all'anno di investimento.

	In caso di disinvestimento dopo 1 anno	In caso di disinvestimento dopo 5 anni
<b>Costi totali</b>	€ 473	€ 860
<b>Incidenza annuale dei costi (*)</b>	4,8%	1,7% ogni anno

(\*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 1,8% prima dei costi e al 0,1% al netto dei costi. Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo vi verrà comunicato in seguito.

## Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita		Incidenza annuale dei costi in caso di uscita dopo 5 anni
Costi di ingresso	<b>Diritto fisso:</b> 20 Euro prelevati direttamente dal premio pagato.	0,4%
	<b>Caricamento:</b> 2,0% del premio pagato al netto del diritto fisso.	
Costi di uscita	Questa è la cifra massima che può essere addebitata. Sono compresi i costi di distribuzione del prodotto. La persona che vende il prodotto vi informerà del costo effettivo.	NA
	<b>Penali di riscatto:</b> da 1,25% a 0,50% del valore di riscatto.	
I costi di uscita sono indicati come 'N/A' nella colonna successiva in quanto non si applicano se il prodotto è conservato fino al periodo di detenzione raccomandato.		
Costi correnti registrati ogni anno		
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio	Rendimento annuo trattenuto in percentuale dal rendimento lordo realizzato dalla gestione separata Helvirend.	1,3%
Costi di transazione	Percentuale del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda di quanto viene acquistato e venduto.	0,0%

## Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni, in quanto coerente con la durata contrattuale.

Ciascuna posizione assicurativa individuale è riscattabile (totalmente o parzialmente) trascorso almeno 1 anno dalla data di inserimento in polizza dell'Assicurato e di pagamento del relativo premio unico.

Il valore di riscatto di ciascuna posizione assicurativa individuale corrisponde al capitale assicurato in vigore alla data di richiesta del riscatto, diminuito di penali che variano in funzione degli anni interamente trascorsi dalla data di decorrenza rispetto alla data di richiesta dell'uscita anticipata come da tabella di seguito riportata:

Anni interamente trascorsi dalla data di decorrenza	Penale di riscatto
pari o maggiori di 1 - inferiori a 2	1,25%
pari o maggiori di 2 - inferiori a 3	1,00%
pari o maggiori di 3 - inferiori a 4	0,75%
pari o maggiori di 4 - inferiori a 5	0,50%
pari o maggiori di 5	0,00%

Le suddette penali non si applicano in caso di riscatto conseguente alla risoluzione del rapporto di lavoro o al riconoscimento di un'anticipazione sul TFR.

## Come presentare reclami?

Fermo restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria o ai sistemi alternativi per la soluzione delle controversie, nonché ad IVASS, eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri, anche qualora riguardino soggetti coinvolti nel ciclo operativo della Società (compresi gli Intermediari iscritti alla Sezione A del Registro – RUI che hanno rapporti di collaborazione con la Società e relativi dipendenti o collaboratori), devono essere inoltrati per iscritto a Helvetia Vita S.p.A. – Ufficio Reclami, Via G.B. Cassinis 21- 20139 Milano; Fax: +39 02 5351.794 – Indirizzo di posta elettronica: reclami@helvetia.it.

In questo caso la Società fornisce riscontro al reclamante entro il termine di 45 giorni dal ricevimento del reclamo, eventualmente sospeso per un massimo di 15 giorni per le integrazioni istruttorie proposte dall'Intermediario iscritto alla Sezione A) del RUI.

Si rimanda al sito internet della Società all'indirizzo [www.helvetia.it](http://www.helvetia.it) per maggiori dettagli in merito, ivi comprese le modalità di presentazione del reclamo ad IVASS e CONSOB.

## Altre informazioni rilevanti

L'**investimento responsabile** costituisce per Helvetia Vita un elemento chiave al fine di garantire una creazione di valore nel lungo termine per tutti i portatori di interesse, con particolare focus ai suoi clienti. Pertanto, la Compagnia considera nei propri investimenti anche i rischi di sostenibilità (ai sensi dell'art. 2 del SFDR, per "rischio di sostenibilità" si intende un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che, se si verifica, potrebbe provocare un significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell'investimento). Tale approccio è stato formalizzato all'interno dell'Helvetia Sustainability Risk Framework e delle Linee guida di investimento del Gruppo Helvetia disponibili sul sito [www.helvetia.com](http://www.helvetia.com).

Il Contraente ha inoltre diritto di **recedere** dal contratto entro 30 giorni dalla data di conclusione del contratto stesso dandone comunicazione alla Società mediante richiesta scritta inviata direttamente alla Società stessa con lettera raccomandata A/R.

Alla scadenza di ogni posizione assicurativa individuale è possibile **differire** la durata della posizione stessa per un periodo di 5 anni, qualora il rapporto di lavoro perduri oltre la naturale scadenza fissata al momento della sottoscrizione.

Per **maggiori dettagli sul prodotto** si raccomanda una attenta lettura dell'intero Set Informativo, disponibile sul sito di Helvetia Vita S.p.A. all'indirizzo [www.helvetia.it](http://www.helvetia.it) e consegnato obbligatoriamente ad ogni Contraente.



Avete diritto alla restituzione di almeno il 100% del vostro capitale investito alla scadenza, in caso di decesso dell'Assicurato ed in caso di riscatto. Qualsiasi importo superiore a quello indicato e qualsiasi rendimento aggiuntivo dipendono dalla performance futura del mercato e sono incerti. Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Il prodotto prevede penali di uscita anticipata, le cui condizioni sono riportate nella sezione "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?".

## Scenari di performance

Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Gli scenari riportati sono illustrazioni basate sui risultati passati e su alcune ipotesi. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso.

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni		In caso di disinvestimento dopo 1 anno	In caso di disinvestimento dopo 5 anni
Esempio di investimento: € 10.000			
Premio assicurativo € 0			
<b>Scenari di sopravvivenza</b>			
<b>Minimo</b>	<b>In caso di riscatto è garantito un importo pari a 9.660 Euro.</b>		
<b>Stress</b>	<b>Possibile rimborso al netto dei costi</b>	<b>€ 9.660</b>	<b>€ 9.790</b>
	Rendimento medio per ciascun anno	-3,36%	-0,43%
<b>Sfavorevole</b>	<b>Possibile rimborso al netto dei costi</b>	<b>€ 9.680</b>	<b>€ 10.020</b>
	Rendimento medio per ciascun anno	-3,23%	0,03%
<b>Moderato</b>	<b>Possibile rimborso al netto dei costi</b>	<b>€ 9.680</b>	<b>€ 10.070</b>
	Rendimento medio per ciascun anno	-3,22%	0,13%
<b>Favorevole</b>	<b>Possibile rimborso al netto dei costi</b>	<b>€ 9.680</b>	<b>€ 10.210</b>
	Rendimento medio per ciascun anno	-3,21%	0,41%
<b>Scenario in caso di decesso</b>			
<b>Evento assicurato</b>	<b>Possibile rimborso a favore dei vostri beneficiari al netto dei costi</b>	<b>€ 9.800</b>	<b>€ 10.070</b>

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale e comprendono i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole presentano una diversa probabilità stimata di verificarsi. Per i tre scenari la probabilità che si verifichi un risultato peggiore di quello rappresentato è pari rispettivamente al 10%, al 50% e al 90%.

Questo prodotto non è facilmente liquidabile. In caso di uscita da un investimento prima del periodo di detenzione raccomandato non vi è alcuna garanzia e potrebbe essere necessario sostenere costi supplementari.

Avete diritto alla restituzione di almeno il 100% del vostro capitale investito alla scadenza, in caso di decesso dell'Assicurato ed in caso di riscatto.

## Cosa accade se Helvetia Vita S.p.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?

In caso di insolvenza di Helvetia Vita S.p.A. gli attivi detenuti a copertura degli impegni derivanti dalla sottoscrizione del contratto saranno utilizzati per soddisfare – con priorità rispetto a tutti gli altri creditori della Società – i crediti derivanti dal contratto stesso, al netto delle spese necessarie alla procedura di liquidazione.

Non essendo previsto alcuno schema di garanzia pubblico o privato che possa compensare in tutto o in parte eventuali perdite, è comunque possibile che, in conseguenza dell'insolvenza di Helvetia Vita S.p.A., gli aventi diritto possano perdere anche la totalità del valore dell'investimento.

## Quali sono i costi?

### Andamento dei costi nel tempo

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue: nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato e 1.000 Euro all'anno di investimento.

	In caso di disinvestimento dopo 1 anno	In caso di disinvestimento dopo 5 anni
<b>Costi totali</b>	<b>€ 473</b>	<b>€ 860</b>
<b>Incidenza annuale dei costi (*)</b>	<b>4,8%</b>	<b>1,7% ogni anno</b>

(\*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 1,8% prima dei costi e al 0,1% al netto dei costi. Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo vi verrà comunicato in seguito.

## Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita		Incidenza annuale dei costi in caso di uscita dopo 5 anni
Costi di ingresso	<b>Diritto fisso:</b> 20 Euro prelevato direttamente dal premio pagato.	0,4%
	<b>Caricamento:</b> 2,0% del premio pagato al netto del diritto fisso.	
Costi di uscita	Questa è la cifra massima che può essere addebitata. Sono compresi i costi di distribuzione del prodotto. La persona che vende il prodotto vi informerà del costo effettivo.	NA
	<b>Penali di riscatto:</b> da 1,25% a 0,50% del valore di riscatto.	
I costi di uscita sono indicati come 'N/A' nella colonna successiva in quanto non si applicano se il prodotto è conservato fino al periodo di detenzione raccomandato.		
Costi correnti registrati ogni anno		
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio	Rendimento annuo trattenuto in percentuale dal rendimento lordo realizzato dalla gestione separata Helvirend.	1,3%
Costi di transazione	Percentuale del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda di quanto viene acquistato e venduto.	0,0%

## Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni, in quanto coerente con la durata contrattuale.

Ciascuna posizione assicurativa individuale è riscattabile (totalmente o parzialmente) trascorso almeno 1 anno dalla data di inserimento in polizza dell'Assicurato e di pagamento del relativo premio unico.

Il valore di riscatto di ciascuna posizione assicurativa individuale corrisponde al capitale assicurato in vigore alla data di richiesta del riscatto, diminuito di penali che variano in funzione degli anni interamente trascorsi dalla data di decorrenza rispetto alla data di richiesta dell'uscita anticipata come da tabella di seguito riportata:

Anni interamente trascorsi dalla data di decorrenza	Penale di riscatto
pari o maggiori di 1 - inferiori a 2	1,25%
pari o maggiori di 2 - inferiori a 3	1,00%
pari o maggiori di 3 - inferiori a 4	0,75%
pari o maggiori di 4 - inferiori a 5	0,50%
pari o maggiori di 5	0,00%

Le suddette penali non si applicano in caso di riscatto conseguente alla risoluzione del rapporto di collaborazione.

## Come presentare reclami?

Fermo restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria o ai sistemi alternativi per la soluzione delle controversie, nonché ad IVASS, eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri, anche qualora riguardino soggetti coinvolti nel ciclo operativo della Società (compresi gli Intermediari iscritti alla Sezione A del Registro – RUI che hanno rapporti di collaborazione con la Società e relativi dipendenti o collaboratori), devono essere inoltrati per iscritto a Helvetia Vita S.p.A. – Ufficio Reclami, Via G.B. Cassinis 21- 20139 Milano; Fax: +39 02 5351.794 – Indirizzo di posta elettronica: [reclami@helvetia.it](mailto:reclami@helvetia.it).

In questo caso la Società fornisce riscontro al reclamante entro il termine di 45 giorni dal ricevimento del reclamo, eventualmente sospeso per un massimo di 15 giorni per le integrazioni istruttorie proposte dall'Intermediario iscritto alla Sezione A) del RUI.

Si rimanda al sito internet della Società all'indirizzo [www.helvetia.it](http://www.helvetia.it) per maggiori dettagli in merito, ivi comprese le modalità di presentazione del reclamo ad IVASS e CONSOB.

## Altre informazioni rilevanti

L'**investimento responsabile** costituisce per Helvetia Vita un elemento chiave al fine di garantire una creazione di valore nel lungo termine per tutti i portatori di interesse, con particolare focus ai suoi clienti. Pertanto, la Compagnia considera nei propri investimenti anche i rischi di sostenibilità (ai sensi dell'art. 2 del SFDR, per "rischio di sostenibilità" si intende un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che, se si verifica, potrebbe provocare un significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell'investimento). Tale approccio è stato formalizzato all'interno dell'Helvetia Sustainability Risk Framework e delle Linee guida di investimento del Gruppo Helvetia disponibili sul sito [www.helvetia.com](http://www.helvetia.com).

Il Contraente ha inoltre diritto di **recedere** dal contratto entro 30 giorni dalla data di conclusione del contratto stesso dandone comunicazione alla Società mediante richiesta scritta inviata direttamente alla Società stessa con lettera raccomandata A/R.

Alla scadenza di ogni posizione assicurativa individuale è possibile **differire** la durata della posizione stessa per un periodo di 5 anni, qualora il rapporto di collaborazione perduri oltre la naturale scadenza fissata al momento della sottoscrizione.

Per **maggiori dettagli sul prodotto** si raccomanda una attenta lettura dell'intero Set Informativo, disponibile sul sito di Helvetia Vita S.p.A. all'indirizzo [www.helvetia.it](http://www.helvetia.it) e consegnato obbligatoriamente ad ogni Contraente.

# Assicurazione Rivalutabile

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo  
per i prodotti d'investimento assicurativi  
(DIP Aggiuntivo IBIP)



Helvetia Vita S.p.A. - Compagnia Italo Svizzera di Assicurazioni sulla Vita S.p.A.

Helvetia InAzienda – TFR

Helvetia InAzienda – TFM

Contratto di Ramo I

Data di aggiornamento: 01 giugno 2023

Il presente DIP Aggiuntivo IBIP rappresenta l'ultima versione disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle presenti nel documento contenente le informazioni chiave per i prodotti di investimento assicurativi (KID) per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

**Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni contrattuali prima della sottoscrizione del contratto.**

Helvetia Vita S.p.A. - Compagnia Italo Svizzera di Assicurazioni sulla Vita S.p.A. Via G. B. Cassinis n. 21 – 20139 Milano; tel. +39 02 53.51.1; sito internet: [www.helvetia.it](http://www.helvetia.it); e-mail: [direzione.vita@helvetia.it](mailto:direzione.vita@helvetia.it); PEC: [helvetiavita@actaliscertymail.it](mailto:helvetiavita@actaliscertymail.it).

Helvetia Vita S.p.A. - Compagnia Italo Svizzera di Assicurazioni sulla Vita S.p.A., appartenente al Gruppo Assicurativo Helvetia, Via G. B. Cassinis n. 21 - 20139 Milano, tel. n. +39 02 53.51.1, indirizzo sito internet: [www.helvetia.it](http://www.helvetia.it), e-mail: [direzione.vita@helvetia.it](mailto:direzione.vita@helvetia.it), PEC: [helvetiavita@actaliscertymail.it](mailto:helvetiavita@actaliscertymail.it). La Società è autorizzata all'esercizio sulle assicurazioni sulla vita con Provv. ISVAP n. 1979 del 4 Dicembre 2001 (G. U. del 12 Dicembre 2001 n. 288) ed è iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione al n. 1.00142.

Il patrimonio netto della Società, all'ultimo bilancio approvato, è pari a 307.861.001,04 Euro, di cui 47.594.000,00 Euro costituiscono la parte relativa al capitale sociale e 249.278.472,42 Euro si riferiscono alle riserve patrimoniali.

La relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria della Società (SFCR) è disponibile sul sito internet della stessa ed è consultabile al seguente indirizzo: [www.helvetia.it/solvencyII](http://www.helvetia.it/solvencyII). Di seguito si dà evidenza dei requisiti patrimoniali e dei fondi ammissibili alla loro copertura, calcolati secondo la Formula Standard in vigore al 31.12.2022.

Informazioni relative al margine di solvibilità Solvency II	Al 31.12.2022
Solvency Capital Requirement (SCR)	136.184.242
Minimum Capital Requirement (MCR)	61.282.909
Fondi Propri ammissibili a copertura del SCR	313.970.431
Fondi Propri ammissibili a copertura del MCR	258.134.892
Solvency Capital Ratio*	230,55%

\* Il "Solvency Capital Ratio" è il rapporto tra i Fondi Propri ammissibili dalla Società ed il capitale di solvibilità (Solvency Capital Requirement) richiesto dalla normativa Solvency II.

Al contratto si applica la legge italiana.



## Quali sono le prestazioni?

Helvetia InAzienda, disponibile nelle Versioni TFR e TFM, è un'assicurazione collettiva (stipulata mediante una Convenzione tra una Azienda – il Contraente – ed Helvetia Vita S.p.A.) di tipo misto rivalutabile a premio unico, che prevede le seguenti tipologie di prestazioni:

### ✓ Prestazioni in caso di vita

In caso di vita di ogni Assicurato alla scadenza della relativa posizione assicurativa individuale il contratto prevede il pagamento al Contraente del capitale assicurato riferito al singolo Assicurato, rivalutato fino alla suddetta scadenza. Trascorso almeno 1 anno dalla data di inserimento in Convenzione/Polizza di ciascuna posizione assicurativa individuale, il Contraente può esercitare il diritto di riscatto totale o parziale ed ottenere la liquidazione, da parte della Società, del relativo valore di riscatto. In specifici casi è ammesso il riscatto totale o parziale anche prima che sia trascorso il predetto termine. Per maggiori dettagli si rimanda a quanto riportato nella sezione "Sono previsti riscatti o riduzioni?".

**Si segnala che il valore di riscatto può risultare inferiore ai premi versati.**

	<p><b>Prestazione in caso di decesso</b>          In caso di decesso di ogni Assicurato nel corso della durata contrattuale è previsto il pagamento al Contraente, del capitale assicurato relativo alla posizione assicurativa individuale, rivalutato annualmente a partire dalla data di decorrenza e fino alla data del decesso dell'Assicurato.</p> <p>Le prestazioni di cui sopra si rivalutano annualmente in base al rendimento di una gestione separata di attivi, denominata Helvirend.</p> <p><b>Il contratto è riservato alle Aziende che intendono accantonare dei capitali che serviranno per far fronte alle liquidazioni del:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>trattamento di fine rapporto del proprio personale dipendente, con riferimento alla Versione TFR;</b></li> <li>▪ <b>trattamento di fine mandato dei propri collaboratori/amministratori, con riferimento alla Versione TFM.</b></li> </ul> <p>In Convenzione/Polizza è riportato l'elenco degli Assicurati inseriti con l'indicazione, per ciascuno di essi, della prestazione assicurata, del premio unico e della durata contrattuale.</p> <p><b>Opzioni contrattuali:</b> il contratto prevede la possibilità di selezionare la seguente opzione, denominata <b>Differimento Automatico a Scadenza (DAS)</b>.</p> <p>Alla scadenza di ogni posizione assicurativa individuale, a condizione che l'Assicurato sia in vita e che sia pervenuta esplicita richiesta da parte del Contraente con un preavviso di almeno 60 giorni rispetto alla suddetta scadenza, la durata della posizione viene differita (DAS) per un periodo di 5 anni, qualora il rapporto di lavoro perduri oltre la naturale scadenza fissata al momento della sottoscrizione.</p> <p>Il DAS può essere a sua volta rinnovato alla prima scadenza, esclusivamente per un ulteriore quinquennio, previo il consenso scritto della Società ed alle condizioni in vigore a tale momento.</p> <p>Durante il differimento è possibile continuare ad effettuare versamenti aggiuntivi.</p> <p>Le prestazioni si rivaluteranno in base alle medesime condizioni previste per la durata del contratto, ai sensi della successiva sezione "Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?"</p> <p>Qualora durante il DAS si verifichi il decesso dell'Assicurato o venga richiesto il riscatto – totale o parziale – la Società corrisponderà al Contraente un importo pari al capitale assicurato rivalutato fino alla data del decesso o della richiesta di riscatto.</p> <p>Sul sito internet della Società all'indirizzo <a href="http://www.helvetia.it">www.helvetia.it</a> è possibile consultare il Regolamento della Gestione Separata, seguendo il percorso Menù – Prodotti Agenzie e Broker – Fondi e Gestioni – Helvirend e Fondo SV (<a href="https://www.helvetia.com/it/web/it/prodotti-e-servizi/prodotti-dedicati-alle-agenzie-e-broker/quotazioni-e-rendimenti/helvirend-e-fondo-sv.html">https://www.helvetia.com/it/web/it/prodotti-e-servizi/prodotti-dedicati-alle-agenzie-e-broker/quotazioni-e-rendimenti/helvirend-e-fondo-sv.html</a>).</p>
--	---

	<b>Che cosa NON è assicurato?</b>
<b>Rischi esclusi</b>	Non sono previste garanzie escluse dalla copertura assicurativa.

	<b>Ci sono limiti di copertura?</b>
	Non sono previsti periodi di sospensione o limitazioni delle garanzie.

	<b>Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?</b>
<b>Cosa fare in caso di evento?</b>	<p><b>Denuncia:</b> essendo previsto apposito modulo prestampato denominato "Richiesta di pagamento", contenente l'elenco dei documenti da consegnare per l'erogazione di ogni prestazione, si rimanda a tale Modulo inserito nella sezione "Modulistica" delle Condizioni contrattuali.</p> <p>In ogni caso il Contraente e/o gli aventi diritto hanno la facoltà di effettuare la denuncia scritta anche in forma libera. La richiesta, indipendentemente dalla forma scritta utilizzata (modulo o denuncia libera) deve essere consegnata all'Intermediario presso cui è stato sottoscritto il contratto assicurativo, ovvero inviata direttamente a Helvetia Vita S.p.A., Gestione Operativa – Canali Tradizionali, Via G. B. Cassinis 21 – 20139 Milano (Italia), a mezzo lettera raccomandata A/R, e deve essere corredata da tutta la documentazione prevista dalle Condizioni contrattuali.</p> <p><b>Prescrizione:</b> i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si estinguono dopo dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda. Qualora i Beneficiari omettano di richiedere gli importi dovuti entro il suddetto termine di prescrizione, questi ultimi sono devoluti al Fondo per le vittime delle frodi finanziarie, istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.</p> <p><b>Erogazione della prestazione:</b> verificata l'esistenza dell'obbligo al pagamento, la Società esegue i pagamenti in favore degli aventi diritto entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta completa di tutta la documentazione prevista (ovvero dalla data di ricevimento presso l'Intermediario interessato, se anteriore). Trascorso tale termine sono dovuti gli interessi di mora a favore degli aventi diritto.</p>
<b>Dichiarazioni inesatte e reticenti</b>	<p><b>Le dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato devono essere veritiere, esatte e complete. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio ovvero, in caso di assicurazione in nome o per conto di terzi, qualora il terzo sia a conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni assicurate, nonché la cessazione dell'assicurazione.</b></p> <p><b>Inoltre il Contraente deve fornire alla Società tutti i dati necessari per ottemperare alla normativa riguardante l'identificazione della clientela.</b></p>

 <b>Quando e come devo pagare?</b>	
<b>Premio</b>	<p>Per ciascun Assicurato il Contraente si impegna a versare un <b>premio unico</b> al momento dell'ingresso in collettiva di importo almeno pari a <b>1.200,00 Euro</b>.</p> <p><b>Trascorsi almeno 3 mesi</b> dalla data di decorrenza di ogni posizione assicurativa individuale è possibile effettuare versamenti aggiuntivi, di importo minimo pari a <b>500,00 Euro</b>. <b>In ogni caso, la Società può in qualsiasi momento di non consentire il versamento di premi aggiuntivi.</b></p> <p>Possono essere corrisposti premi (unico ed eventuali versamenti aggiuntivi) fino ad un limite massimo di <b>250.000,00 Euro</b> per ogni singola posizione assicurativa individuale. <b>Per importi superiori è necessario avere la preventiva autorizzazione della Direzione.</b></p> <p>Si precisa inoltre che, <b>i versamenti destinati alla gestione separata</b> (sia con riferimento alla singola operazione, sia al cumulo dei premi complessivamente versati anche su altri contratti collegati alla medesima gestione separata) da parte di un unico Contraente, o da più Contraenti collegati al medesimo soggetto anche attraverso rapporti partecipativi, <b>potrebbero essere sottoposti a preventiva autorizzazione della Società, la quale può di rifiutare l'operazione, in ragione di quanto previsto dalla normativa di settore tempo per tempo vigente.</b></p> <p>Il pagamento dei premi (unico ed eventuali premi aggiuntivi) avviene presso l'Intermediario a cui è assegnato il contratto, tramite:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ assegno non trasferibile intestato all'Intermediario;</li> <li>▪ bonifico bancario sul conto corrente dell'Intermediario;</li> <li>▪ bollettino postale sul conto corrente dell'Intermediario;</li> <li>▪ carta di debito presso l'Intermediario;</li> <li>▪ carta di credito se accettata dall'Intermediario, in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente applicabile;</li> </ul> <p><b>fermo restando che le relative spese gravano direttamente sul Contraente e sull'Intermediario rispettivamente per la parte di propria competenza determinata in ragione dello strumento di pagamento prescelto e dei relativi accordi con i prestatori del servizio.</b></p> <p>Il pagamento dei premi deve, invece, essere effettuato esclusivamente tramite bonifico direttamente a favore di Helvetia Vita S.p.A. sul conto corrente bancario avente codice IBAN IT26F0306912711100000008137 e BIC BCITITMM:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ per importi di premio superiori ad Euro 50.000 (inserendo come causale il numero di Convenzione con ragione sociale del Contraente ed il nome del prodotto);</li> <li>▪ in caso il prodotto sia collocato a mezzo di fattispecie contrattuali qualificabili come contratti di appalto pubblico di servizi in base al Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), per i quali la Società assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modifiche (inserendo come causale il numero di Convenzione con ragione sociale del Contraente, il codice CIG, l'eventuale CUP, il nome del prodotto).</li> </ul> <p><b>È escluso il pagamento dei premi in contanti o con modalità diverse da quelle sopra indicate.</b></p>
<b>Rimborso</b>	Il Contraente può chiedere il rimborso del premio in caso di esercizio del diritto di recesso, secondo le modalità riportate alla successiva sezione "Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?".
<b>Sconti</b>	La Società può prevedere specifici sconti, in tale caso informazioni dettagliate sulla loro misura e sulle relative modalità di applicazione verranno messe a disposizione presso la rete di vendita della Società.

 <b>Quando comincia la copertura e quando finisce?</b>	
<b>Durata</b>	<p>La durata della Convenzione è pari a 5 anni, rinnovabile tacitamente di 5 anni in 5 anni, salvo disdetta di una delle parti in forma scritta, fermo restando che le eventuali posizioni assicurative in essere alla data di disdetta rimarranno regolarmente in vigore.</p> <p>La durata del contratto, intendendosi per tale l'arco di tempo durante il quale operano le coperture assicurative, è determinata per ogni Assicurato ed è distinta in base alla versione di prodotto selezionata. In particolare per la:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Versione TFR:</b> la durata viene fissata come differenza tra il compimento dell'età pensionabile convenzionalmente fissata in 70 anni e l'età dell'Assicurato (in anni interi) alla data di decorrenza della sua posizione assicurativa individuale, con un minimo di 5 anni;</li> <li>▪ <b>Versione TFM:</b> la durata viene fissata nel numero di anni che intercorrono tra la data di decorrenza della posizione assicurativa individuale e la data di termine del mandato, espressa in anni interi, con un minimo di 5 anni ed un massimo di 10 anni.</li> </ul> <p>La Convenzione si intende conclusa nel momento in cui vengono apposte sulla Convenzione/Polizza le firme della Società, del Contraente e di tutti gli Assicurati, ed il Contraente provvede contestualmente al pagamento del premio unico complessivo.</p> <p>A condizione che sia intervenuta la conclusione del contratto, le coperture assicurative relative alle singole posizioni assicurative individuali sono operanti dalle ore 24 del giorno indicato sulla "Scheda Assicurato" di ciascuna posizione assicurativa individuale quale data di decorrenza.</p>
<b>Sospensione</b>	Il contratto non prevede la possibilità di sospendere le coperture assicurative.

 <b>Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?</b>	
<b>Revoca</b>	Il contratto non prevede la revoca.
<b>Recesso</b>	<p>Il Contraente può recedere dal contratto <b>entro 30 giorni</b> dalla sua conclusione, tramite richiesta scritta inviata direttamente alla Società (Helvetia Vita S.p.A., Gestione Operativa – Canali Tradizionali, Via G. B. Cassinis 21, 20139 Milano) con lettera raccomandata A/R, contenente gli elementi identificativi del contratto. La notifica di recesso libera le parti da qualunque obbligazione futura derivante dal contratto con decorrenza dalle ore 24:00 del giorno di spedizione della raccomandata, quale risultante dal timbro postale di invio della stessa.</p> <p>La Società <b>entro 30 giorni</b> dal ricevimento della comunicazione di recesso rimborserà al Contraente <b>il premio da questi corrisposto, al netto del diritto fisso di emissione pari ad Euro 20,00.</b></p>
<b>Risoluzione</b>	Il contratto non prevede la risoluzione per effetto della sospensione del pagamento dei premi in quanto è previsto il pagamento di un premio unico.
 <b>Sono previsti riscatti o riduzioni? X SI <input type="checkbox"/> NO</b>	
<b>Valore di riscatto e di riduzione</b>	<p>Su esplicita richiesta del Contraente ciascuna posizione assicurativa individuale è riscattabile sia totalmente che parzialmente <b>trascorso almeno 1 anno</b> dalla data dell'inserimento in Convenzione/Polizza dell'Assicurato a cui si riferisce e di pagamento del rispettivo premio unico.</p> <p><b>Il riscatto totale o parziale, delle singole posizioni assicurative individuali, conseguente a risoluzione del rapporto di lavoro dipendente/collaborazione prima della scadenza prefissata o al riconoscimento di un'anticipazione del TFR, può essere richiesto anche prima che sia trascorso 1 anno dal perfezionamento della posizione assicurativa individuale, a condizione che venga adeguatamente documentata.</b></p> <p><b>Si segnala che il valore di riscatto può risultare inferiore ai premi versati.</b></p> <p>Il valore di <b>riscatto totale</b> di ogni singola posizione assicurativa è pari alla somma del:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. del capitale assicurato in vigore alla data di rivalutazione immediatamente precedente la data di richiesta del riscatto rivalutato in base alla misura annua di rivalutazione di cui alla successiva sezione "Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?", riconosciuta in regime di interesse composto per il periodo di tempo compreso tra la data di rivalutazione immediatamente precedente la data di richiesta del riscatto e la data di richiesta del riscatto stessa;</li> <li>2. di ciascuna porzione di capitale eventualmente costituita a fronte del versamento di ciascun premio aggiuntivo corrisposto fra la data di rivalutazione immediatamente precedente la data di richiesta del riscatto e la data di richiesta del riscatto stessa, al netto dei rispettivi costi, rivalutata in base alla misura annua di rivalutazione di cui alla successiva sezione "Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?", riconosciuta "pro rata temporis", in regime di interesse composto, per il periodo di tempo compreso tra la data di costituzione di ciascuna porzione e la data di richiesta del riscatto.</li> </ol> <p>Si precisa che nel calcolo si tiene conto degli eventuali riscatti parziali effettuati.</p> <p>Qualora la richiesta di riscatto sia <b>anteriore al 5° anniversario della data di decorrenza</b> (escluso), il valore di riscatto come sopra determinato viene diminuito di un coefficiente di riduzione del valore stesso, come riportato alla successiva sezione "Quali costi devo sostenere?".</p> <p>Per i dettagli sulla garanzia prestata in caso di riscatto si rimanda alla successiva sezione "Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?".</p> <p><b>In caso di riscatto totale il contratto si risolve.</b></p> <p>Il valore di <b>riscatto parziale</b> viene determinato con le stesse tempistiche e gli stessi criteri del riscatto totale, <b>ivi inclusa l'applicazione dei coefficienti di riduzione.</b></p> <p>In caso di riscatto parziale il contratto resta in vigore per il capitale residuo, il premio unico e gli eventuali aggiuntivi vengono riproporzionati sulla base del capitale assicurato residuo.</p> <p>In considerazione del fatto che il contratto prevede il versamento di un premio unico, non è possibile che lo stesso si riduca, venga sospeso e di conseguenza riattivato.</p>
<b>Richiesta di informazioni</b>	<p><b>Il Contraente può richiedere informazioni relative al proprio valore di riscatto a:</b>  Helvetia Vita S.p.A., Gestione Operativa – Canali Tradizionali, Via G. B. Cassinis 21, 20139 Milano  Numero di telefono: +39 02.53.51.1  Numero di fax +39 02.53.51.352  E-mail: <a href="mailto:hvliquid@helvetia.it">hvliquid@helvetia.it</a>  La Società si impegna a dare riscontro alle richieste pervenute per iscritto entro venti giorni dal loro ricevimento.</p>



## A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto ad un pubblico di investitori persone giuridiche con conoscenza ed esperienza almeno di base dei principali strumenti finanziari e dei prodotti assicurativi, che persegua un obiettivo almeno di conservazione del capitale – finalizzato all'accantonamento di somme utili ai fini della liquidazione di fine rapporto ai propri dipendenti (Versione TFR) o della liquidazione di fine mandato ai propri amministratori (Versione TFM) – in un orizzonte temporale di 5 anni e caratterizzato da una tolleranza al rischio ed una capacità di sopportare le perdite che sia quantomeno bassa.

Il prodotto non è destinato ad una tipologia di clientela rappresentata da persone fisiche e/o ad investitori che abbiano finalità diverse dall'accantonamento di capitali per le liquidazioni del TFR o del TFM. Inoltre non è rivolto ad investitori che intendano riscattare le singole posizioni assicurative entro 12 mesi dalla data di sottoscrizione, per motivi diversi dalla risoluzione del rapporto di lavoro dipendente/collaborazione prima della scadenza prefissata o dal riconoscimento di un'anticipazione del TFR.



## Quali costi devo sostenere?

Per l'informativa dettagliata sui costi previsti dal prodotto si rimanda alle informazioni contenute nel KID.

In aggiunta rispetto alle informazioni del KID, vengono di seguito riportati i costi a carico del Contraente:

### Costi di riscatto

Si rimanda alla sezione "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?" del KID.

### Costi per l'erogazione della rendita

Il contratto non prevede la possibilità di convertire il capitale in rendita, pertanto non sono previsti neanche i relativi costi.

### Costi per l'esercizio delle opzioni

Non è previsto alcun costo per l'esercizio dell'opzione DAS.

### Costi di intermediazione

La **quota parte retrocessa agli Intermediari** con riferimento **all'intero flusso commissionale** relativo al prodotto è pari al **26,81%**.



## Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

**La Società riconosce un rendimento minimo garantito, sotto forma di misura annua di rivalutazione minima garantita, che non potrà essere inferiore allo 0,00%.**

**Esiste comunque la possibilità che, in caso di riscatto, il Contraente ottenga un importo inferiore ai premi versati.**

**È prevista la rivalutazione delle prestazioni assicurate.**

**Si riportano pertanto di seguito i criteri di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili.**

La rivalutazione del capitale assicurato avviene sulla base del rendimento della gestione separata denominata "Helvirend".

### A) Misura annua di rivalutazione

Annualmente la Società calcola il rendimento della gestione Helvirend – che viene maturato dall'1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno e certificato entro l'1 Marzo successivo dalla società di revisione sopra richiamata – attribuendo a ciascun contratto collegato alla gestione una quota parte del suddetto rendimento, denominata "misura annua di rivalutazione".

La misura annua di rivalutazione si ottiene diminuendo il rendimento della gestione separata Helvirend di un valore denominato "rendimento trattenuto", pari a **1,30** punti percentuali.

**La misura annua di rivalutazione non può essere inferiore a 0,00%.**

Qualora la data di scadenza, il decesso dell'Assicurato o il riscatto si verificano in una data in cui non sia stato ancora certificato il rendimento della gestione separata Helvirend applicabile per quell'anno (cioè nel caso in cui la data di scadenza, il decesso o il riscatto avvengano tra l'1 Gennaio ed anteriormente all'1 Marzo), ai fini della determinazione della misura annua di rivalutazione si farà riferimento al rendimento della gestione separata Helvirend certificato l'anno precedente.

### B) Rivalutazione annuale del capitale assicurato

Al 31 marzo di ogni anno (data di rivalutazione) – con riferimento a ciascuna posizione assicurativa individuale – il capitale assicurato viene rivalutato nei seguenti termini:

- alla 1° data di rivalutazione:** il capitale assicurato iniziale viene rivalutato in base alla misura annua di rivalutazione fissata a norma del precedente punto A), riconosciuta "*pro rata temporis*" per il periodo di tempo trascorso tra la data di decorrenza ed il 31 Marzo immediatamente successivo;
- ad ogni data di rivalutazione successiva** è dato dalla somma:
  - del capitale assicurato in vigore alla data di rivalutazione immediatamente precedente rivalutato in base alla misura annua di rivalutazione di cui al punto A), riconosciuta in regime di interesse composto per il periodo di tempo compreso tra la data di rivalutazione immediatamente precedente e la data di rivalutazione considerata ai fini della rivalutazione;
  - di ciascuna porzione di capitale eventualmente costituita a fronte di ogni versamento aggiuntivo effettuato nei 12 mesi precedenti la data di rivalutazione di riferimento (al netto dei rispettivi costi) rivalutata in base alla misura annua di rivalutazione di cui al punto A), riconosciuta "*pro rata temporis*", in regime di interesse composto, per il

periodo di tempo compreso tra la data di costituzione di ciascuna porzione ed il 31 Marzo immediatamente successivo;

3. **alla scadenza** è dato dalla somma:

- del capitale assicurato in vigore alla data di rivalutazione immediatamente precedente alla data di scadenza, rivalutato in base alla misura annua di rivalutazione di cui al punto A), riconosciuta per il periodo di tempo compreso tra la data di rivalutazione immediatamente precedente la data di scadenza e la data di scadenza stessa;
- di ciascuna porzione di capitale eventualmente costituita a fronte di ogni versamento aggiuntivo effettuato nei mesi compresi tra la data di rivalutazione immediatamente precedente e la data di scadenza (al netto dei rispettivi costi) rivalutata in base alla misura annua di rivalutazione di cui al punto A), riconosciuta "pro rata temporis", in regime di interesse composto, per il periodo di tempo compreso tra la data di costituzione di ciascuna porzione e la data di scadenza.

Si precisa che nel calcolo della rivalutazione si tiene conto degli eventuali riscatti parziali effettuati.

**In ogni caso il valore delle rivalutazioni riconosciute annualmente al capitale assicurato viene acquisito in via definitiva senza alcuna possibilità di riduzione negli anni successivi.**

Ai fini della rivalutazione del capitale assicurato in caso di riscatto o in caso di decesso effettuato/avvenuto in coincidenza con una data di rivalutazione, il capitale si determina secondo le modalità indicate ai precedenti punti B) 1 e 2, diversamente la rivalutazione sarà calcolata "pro rata temporis" fino rispettivamente alla data di richiesta di riscatto/data del decesso.

Il **Regolamento (UE) 2019/2088** (di seguito il "Regolamento") si pone l'obiettivo di armonizzare la disciplina sulla trasparenza per i partecipanti ai mercati finanziari (comprese le imprese di assicurazioni) per quanto riguarda l'integrazione dei rischi di sostenibilità, nel contempo disciplinando la considerazione degli effetti negativi per la sostenibilità nei processi e nella comunicazione delle informazioni, relative ai prodotti finanziari.

All'interno della strategia d'investimento del prodotto vengono considerati anche i rischi di sostenibilità (ai sensi dell'art. 2 del SFDR, per "rischio di sostenibilità" si intende un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che, se si verifica, potrebbe provocare un significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell'investimento) ai sensi dell'art. 6 del Regolamento. Al tal riguardo si precisa che nei casi più gravi il verificarsi di un evento negativo legato ai fattori ambientali/sociali e/o di governance potrebbero anche comportare la riduzione a zero del rendimento dell'investimento.

L'integrazione dei rischi di sostenibilità avviene attraverso l'utilizzo dell'Helvetia Sustainability Risk Framework; per maggiori informazioni si rimanda al sito web istituzionale [www.helvetia.com](http://www.helvetia.com).

Inoltre, Helvetia Vita S.p.A. svolge un'analisi delle performance e degli impatti ESG (Environmental, Social and Corporate Governance), anche in considerazione del rispetto dei principi dell'UN Global Compact (UNGC). Tali informazioni vengono fornite dal *data provider* specializzato esterno MSCI.

I rischi di sostenibilità sono particolarmente rilevanti perché potrebbero avere un effetto diretto sulla redditività aziendale e sui rendimenti dell'investimento o avere un effetto indiretto a livello di rischio reputazionale.

Pertanto, in accordo alle Linee guida di investimento del Gruppo Helvetia, per il prodotto Helvetia InAzienda – TFR ed Helvetia InAzienda TFM viene adottato il seguente approccio.

Vengono identificati gli emittenti con una maggiore esposizione alle tematiche ESG, attraverso un'analisi complementare alla tradizionale analisi del rischio finanziario, sulla base di una "lista di titoli sotto osservazione" aggiornata almeno trimestralmente, che indica emittenti particolarmente controversi, monitorati al fine di un'eventuale esclusione dall'universo investibile. Questa lista viene approvata da uno specifico "Comitato per gli investimenti responsabili", istituito presso la Società Casamadre, e validata dal "Comitato Investimenti/ALM" di Helvetia Vita S.p.A., al fine di mitigare/attenuare l'impatto dei rischi di sostenibilità.

In particolare, gli investimenti sono considerati a maggior rischio, in riferimento ai fattori ESG, se gli emittenti:

- producono o utilizzano armi o parti essenziali di queste, in violazione a principi umanitari fondamentali attraverso un normale utilizzo (bombe a grappolo, mine terrestri antiuomo, ecc.);
- producono o utilizzano carbone ad uso termico;
- sono coinvolti in violazioni gravi o sistematiche dei diritti umani;
- sono coinvolti in gravi danni ambientali.
- sono implicati in casi di grave corruzione.

Stante il quadro normativo in continua evoluzione, Helvetia Vita S.p.A. rimanda ad una fase successiva la valutazione dei principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità dei suoi investimenti. In considerazione della prossima entrata in vigore delle norme tecniche di regolamentazione relative all'implementazione del Regolamento, la Compagnia ha comunque avviato uno studio per il monitoraggio dei principali effetti negativi per la sostenibilità, al fine di procedere ad una fase implementativa che permetta di presidiare - anche attraverso dati di sintesi forniti dai principali providers di respiro internazionale - potenziali effetti negativi rilevanti che le decisioni di investimento potrebbero avere sui fattori di sostenibilità.

A norma di quanto previsto dal Regolamento UE 2020/852 (Regolamento sulla tassonomia) e fermo quanto sopra illustrato, Helvetia Vita S.p.A. informa che gli investimenti sottostanti il presente prodotto finanziario non tengono conto dei criteri dell'UE per le attività economiche ecosostenibili.

## COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'IVASS o  
CONSOB

Nel caso in cui il reclamo presentato all'impresa di assicurazione abbia esito insoddisfacente o risposta tardiva (termine massimo di 45 giorni), è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 – 00187 ROMA, fax. 06.42.13.32.06, PEC: [ivass@pec.ivass.it](mailto:ivass@pec.ivass.it) secondo le modalità indicate su [www.ivass.it](http://www.ivass.it) o

	alla Consob, via Giovanni Battista Martini n. 3 – 00198 Roma, secondo le modalità indicate su <a href="http://www.consob.it">www.consob.it</a> .
<b>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:</b>	
<b>Mediazione</b> (obbligatoria)	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a> (Legge 9/8/2013, n. 98).
<b>Negoziazione assistita</b> (facoltativa)	Tramite richiesta del proprio avvocato all'impresa.
<b>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</b> (facoltativa)	<b>Procedura FIN-NET:</b> per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte, il reclamante con domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet <a href="https://ec.europa.eu/info/fin-net_en">https://ec.europa.eu/info/fin-net_en</a> , chiedendo l'attivazione della Procedura.  Tramite il sito internet della Società ( <a href="http://www.helvetia.it">www.helvetia.it</a> – Reclami) è possibile acquisire in forma più dettagliata le informazioni riguardanti le modalità di attivazione delle suddette procedure.

## REGIME FISCALE

<b>Trattamento fiscale applicabile al contratto</b>	<p><b>Regime fiscale sui premi</b> I premi delle assicurazioni sulla vita non sono soggetti ad imposta sulle assicurazioni. Trattandosi di polizze con esclusiva componente di risparmio, i premi versati sul presente contratto non danno diritto ad alcuna detrazione di imposta.</p> <p><b>Tassazione delle prestazioni assicurate</b> <b>Caso Vita e Caso Decesso</b> Sia in caso di vita che in caso di decesso le somme corrisposte dalla Società in dipendenza di questa tipologia di contratto – in quanto conseguite da soggetti esercenti l'attività di impresa – non vengono assoggettate all'applicazione di alcuna tassazione (imposta sostitutiva e/o ritenuta d'acconto) in quanto gli eventuali proventi non costituiscono redditi di capitale bensì redditi di impresa i quali sono assoggettati a tassazione ordinaria.</p>
---	---

**L'IMPRESA HA L'OBBLIGO DI TRASMETTERTI, ENTRO 60 GIORNI DALLA DATA PREVISTA NELLE CONDIZIONI DI CONTRATTO PER LA RIVALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI ASSICURATE, IL DOCUMENTO UNICO DI RENDICONTAZIONE ANNUALE DELLA TUA POSIZIONE ASSICURATIVA.**

**PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.**

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO

# **Helvetia InAzienda – TFR (TAR. 302)** **Helvetia InAzienda – TFM (TAR. 303)**

Prodotto d'investimento assicurativo collettivo di tipo misto rivalutabile, a premio unico e con possibilità di effettuare versamenti aggiuntivi

## **Condizioni contrattuali** **Mod. C-SI-IA-0 Ed. 06/2023**

**Le Condizioni contrattuali sono redatte secondo quanto previsto dalle Linee Guida dei Contratti Semplici e Chiari del Tavolo Tecnico dell'Associazione Nazionale Italiana Assicuratori - ANIA**

## Indice

<b>Condizioni contrattuali</b> .....	<b>3</b>
<b>Norme che regolano il contratto in generale</b> .....	<b>3</b>
 Art. 1 – Obblighi della Società.....	3
 Art. 2 – Conclusione, entrata in vigore e durata della Convenzione e delle posizioni assicurative individuali.....	3
 Art. 3 – Prestazioni assicurate e limiti di età.....	4
 Art. 4 – Premio unico, versamenti aggiuntivi e costi.....	4
 Art. 5 – Determinazione del capitale assicurato relativo a ciascuna posizione assicurativa individuale.....	5
 Art. 6 – Clausola di rivalutazione del capitale assicurato.....	5
 Art. 7 – Diritto di recesso.....	6
 Art. 8 – Riscatto.....	7
 Art. 9 – Differimento automatico del pagamento del capitale a scadenza.....	8
 Art. 10 – Cessione, pegno, vincoli e prestiti.....	8
 Art. 11 – Beneficiari.....	8
 Art. 12 – Modifiche alla Convenzione.....	8
 Art. 13 – Doveri del Contraente.....	8
 Art. 14 – Trasferimento di agenzia ed operazioni societarie straordinarie.....	9
 Art. 15 – Foro competente e sistemi alternativi di risoluzione delle controversie.....	9
 Art. 16 – Tasse e imposte.....	9
 Art. 17 – Non pignorabilità e non sequestrabilità delle prestazioni assicurate.....	9
 Art. 18 – Comunicazioni dovute dal Contraente.....	10
 Art. 19 – Informativa.....	10
<b>Cosa fare per richiedere la liquidazione delle prestazioni</b> .....	<b>11</b>
 Art. 20 – Pagamenti della Società.....	11
<b>Modulistica</b> .....	<b>13</b>
<b>REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA “HELVIREND”</b> .....	<b>15</b>
<b>Glossario</b> .....	<b>18</b>

**AVVERTENZA:** all'interno delle Condizioni contrattuali sono presenti alcuni riquadri che si differenziano per colore e stile del bordo; gli stessi sono stati inseriti per facilitare la comprensione del testo e del funzionamento del prodotto (a norma di quanto previsto dalle Linee Guida per contratti semplici e chiari del Tavolo Tecnico dell'Associazione Nazionale Italiana Assicuratori – ANIA). Di seguito se ne riportano le logiche di utilizzo:

Questi riquadri contengono la spiegazione dei principali termini tecnici specifici del contratto.

Questi riquadri contengono i riferimenti alle norme di Legge.

Questi riquadri contengono un esempio dei calcoli previsti contrattualmente mediante formula matematica.

Inoltre le clausole contrattuali che prevedono oneri e obblighi di comportamento a carico del Contraente e dell'Assicurato, nullità, decadenze, esclusioni, sospensioni e limitazioni delle garanzie, sono riportate in corrispondenza di un punto esclamativo rosso e/o in grassetto e sono da leggere con particolare attenzione.

## Condizioni contrattuali

Le presenti Condizioni contrattuali sono aggiornate al 01 Giugno 2023, data dell'ultima revisione dei dati in esse inclusi.

La presente Convenzione, denominata Helvetia InAzienda, è disciplinata dalle:

- Condizioni contrattuali di seguito riportate;
- Norme di legge per quanto non espressamente disciplinato.

**PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.**

## Norme che regolano il contratto in generale



### **Art. 1 – Obblighi della Società**

Gli obblighi della Società risultano esclusivamente dalla Convenzione-Polizza, dalle appendici rilasciate dalla Società e dai documenti di Polizza dalla medesima firmati.



### **Art. 2 – Conclusione, entrata in vigore e durata della Convenzione e delle posizioni assicurative individuali**

#### **Cosa si intende per Convenzione?**

*Indica un accordo raggiunto tra due o più soggetti, mediante il quale ciascuna parte si obbliga a mantenerne i reciproci impegni.*

Helvetia InAzienda è un'assicurazione sulla vita collettiva in forma mista, detta assicurazione, infatti, può essere stipulata mediante un accordo quadro (c.d. **Convenzione**), in cui:

- **Contraente** sia l'Azienda – con sede legale nello Stato italiano – che ha stipulato la Convenzione con Helvetia Vita S.p.A.;
- **Assicurato** sia ciascun membro di una collettività intesa come “gruppo” di persone facenti parte della medesima Azienda Contraente e richiamate all'interno del documento di Polizza. Per gruppo di persone si intendono:
  - i propri dipendenti, qualora si tratti di una polizza finalizzata all'accantonamento del trattamento di fine rapporto di lavoro (**Versione TFR**);
  - i propri collaboratori/amministratori, per le polizze destinate all'accantonamento del trattamento di fine mandato (**Versione TFM**);per ciascuno dei quali verrà aperta una posizione assicurativa individuale;
- **Polizza (o contratto)** sia il documento che rende operante, con riferimento a ciascun Assicurato, le coperture assicurative previste dalla Convenzione. Il documento di Polizza viene emesso, la prima volta, congiuntamente alla Convenzione e successivamente – a condizione che la Convenzione sia in essere – in occasione dell'inserimento di nuovi Assicurati.

In Polizza viene riportato l'elenco degli Assicurati inseriti in Convenzione con l'indicazione, per ciascuno di essi, delle prestazioni assicurate, dei rispettivi premi unici da versare e delle durate. Tale elenco, nonché le successive integrazioni e/o variazioni, costituisce parte integrante della Convenzione.

#### **Cosa si intende per conclusione?**

*È il momento a partire dal quale inizia ad esistere il contratto assicurativo.*

#### **Cosa si intende per decorrenza?**

*È il momento a partire dal quale si attivano le coperture assicurative e le relative prestazioni.*

La Convenzione si intende conclusa nel momento in cui vengono apposte sulla Convenzione/Polizza le firme della Società, del Contraente e di tutti gli Assicurati, ed il Contraente provvede contestualmente al pagamento del premio unico complessivo.

A condizione che sia intervenuta la conclusione del contratto, le coperture assicurative relative alle singole posizioni assicurative individuali sono operanti dalle ore 24 del giorno indicato sulla “Scheda Assicurato” di ciascuna posizione assicurativa individuale quale data di decorrenza.

La durata della **Convenzione** è pari a **5 anni**, rinnovabile tacitamente di 5 anni in 5 anni, salvo disdetta di una delle parti in forma scritta, fermo restando che le eventuali posizioni assicurative in essere alla data di disdetta rimarranno regolarmente in vigore.

La durata del contratto, intendendosi per tale l'arco di tempo durante il quale operano le coperture assicurative, è determinata per ogni Assicurato ed è distinta in base alla versione di prodotto selezionata. In particolare:

- **Versione TFR:** la durata viene fissata come differenza tra il compimento dell'età pensionabile convenzionalmente fissata in 70 anni e l'età dell'Assicurato (in anni interi) alla data di decorrenza della sua posizione assicurativa individuale, con un **minimo di 5 anni**;
- **Versione TFM:** la durata viene fissata nel numero di anni che intercorrono tra la data di decorrenza della posizione assicurativa individuale e la data di termine del mandato, espressa in anni interi, con un **minimo di 5 anni** ed un **massimo di 10 anni**.

La durata di ogni singola posizione assicurativa individuale può essere differita su richiesta del Contraente/Beneficiario per un periodo pari a 5 anni, qualora il rapporto di lavoro o di collaborazione perduri oltre la naturale scadenza fissata al momento della sottoscrizione, a norma di quanto riportato al successivo Art. 9 – Differimento automatico del pagamento del capitale a scadenza.



### **Art. 3 – Prestazioni assicurate e limiti di età**

#### ✓ **Prestazione in caso di vita dell'Assicurato**

In caso di vita di ogni Assicurato alla scadenza della relativa posizione assicurativa individuale verrà liquidato il capitale assicurato – inizialmente pari al premio unico versato diminuito dei costi previsti al successivo Art. 5 – Determinazione del capitale assicurato relativo a ciascuna posizione assicurativa individuale – rivalutato fino alla scadenza del contratto, secondo le modalità previste al successivo Art. 6 – Clausola di rivalutazione del capitale assicurato, punto B).

#### ✓ **Prestazione in caso di decesso dell'Assicurato**

In caso di decesso dell'Assicurato avvenuto prima della scadenza della rispettiva posizione assicurativa individuale, inoltre, la Società si impegna a liquidare un capitale assicurato rivalutato fino alla data del decesso, ai sensi del successivo Art. 6 – Clausola di rivalutazione del capitale assicurato, punto C).

**Beneficiario delle prestazioni sia in caso di vita sia in caso di decesso di ciascun Assicurato è l'Azienda Contraente.**

Ciascuna posizione assicurativa individuale inserita in Convenzione/Polizza è riscattabile – totalmente o parzialmente – trascorso 1 anno dalla data dell'inserimento nella stessa dell'Assicurato a cui si riferisce e a condizione che lo stesso sia in vita, nei termini e secondo le modalità riportate al successivo Art. 8 – Riscatto.

Il contratto è sottoscrivibile a condizione che l'età dell'Assicurato **non sia inferiore a 18 anni (anagrafici) e non ecceda:**

- **65 anni (assicurativi) al momento della sottoscrizione**, con riferimento alla **Versione TFR**;
- **70 anni (assicurativi) al momento della sottoscrizione**, con riferimento alla **Versione TFM**.

Per età assicurativa si intende l'età in anni interi, determinata trascurando le frazioni di anno inferiori o uguali a sei mesi e arrotondando ad un anno intero le frazioni di anno superiori a sei mesi.

#### **Esempi di calcolo dell'età assicurativa dell'Assicurato:**

Se alla data di decorrenza della Polizza l'Assicurato ha un'età compiuta pari a 35 anni e sono trascorsi 5 mesi dalla data del suo ultimo compleanno, la sua età assicurativa a tale data è pari a 35 anni (= età compiuta).

Se alla data di decorrenza della Polizza l'Assicurato ha un'età compiuta pari a 35 anni e sono trascorsi 7 mesi dalla data del suo ultimo compleanno, la sua età assicurativa a tale data è pari a 36 anni (= età prossima da compiere).



### **Art. 4 – Premio unico, versamenti aggiuntivi e costi**

#### **Premio unico e versamenti aggiuntivi**

Per ciascun Assicurato il Contraente si impegna a versare un **premio unico** al momento dell'ingresso in collettiva di importo **almeno pari ad Euro 1.200**.

È possibile, trascorsi almeno 3 mesi dalla data di decorrenza di ogni posizione assicurativa individuale, effettuare **versamenti aggiuntivi**, di importo **minimo pari ad Euro 500 l'uno**.

**! In ogni caso, la Società può in qualsiasi momento di non consentire il versamento di premi aggiuntivi.**

Possono essere corrisposti **premi** (unico ed eventuali versamenti aggiuntivi) fino ad un **limite massimo di Euro 250.000** per ogni singola posizione assicurativa individuale.

**! Per importi superiori è necessario avere la preventiva autorizzazione della Direzione**

**! Si precisa inoltre che, i versamenti destinati alla gestione separata** (sia con riferimento alla singola operazione, sia al cumulo dei premi complessivamente versati anche su altri contratti collegati alla medesima gestione separata) da parte di un unico Contraente, o da più Contraenti collegati al medesimo soggetto anche attraverso rapporti partecipativi, **potrebbero essere sottoposti a preventiva autorizzazione della Società, la quale può rifiutare l'operazione, in ragione di quanto previsto dalla normativa di settore tempo per tempo vigente.**

Il pagamento dei premi avviene presso l'Intermediario a cui è assegnato il contratto, tramite:

- assegno non trasferibile intestato all'Intermediario;
  - bonifico bancario intestato all'Intermediario;
  - bollettino postale sul conto corrente dell'Intermediario;
  - carta di debito presso l'Intermediario;
  - carta di credito se accettata dall'Intermediario, in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente applicabile;
- fermo restando che le relative spese gravano direttamente sul Contraente e sull'Intermediario rispettivamente per la parte di propria competenza determinata in ragione dello strumento di pagamento prescelto e dei relativi accordi con i prestatori del servizio.**

**Il pagamento dei premi deve, invece, essere effettuato esclusivamente tramite bonifico direttamente a favore di Helvetia Vita S.p.A. sul conto corrente bancario avente codice IBAN IT26F0306912711100000008137 e BIC BCITITMM:**

- **per importi di premio superiori ad Euro 50.000** (inserendo come causale il numero di Polizza con cognome

e nome del Contraente ed il nome del prodotto);

- **in caso il prodotto sia collocato a mezzo di fattispecie contrattuali qualificabili come contratti di appalto pubblico di servizi in base al Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.)**, per i quali la Società assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modifiche (inserendo come causale il numero di Polizza con cognome e nome del Contraente, il codice CIG, l'eventuale CUP, il nome del prodotto).

! **È escluso il pagamento dei premi in contanti o con modalità diverse da quelle sopra indicate.**

#### Riferimenti a norme di legge

##### Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50

Tale Decreto Legislativo ("Codice dei Contratti Pubblici) disciplina i contratti di appalto e di concessione delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori aventi ad oggetto l'acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere, nonché i concorsi pubblici di progettazione.

##### Legge 13 agosto 2010, n. 136

Tale Legge, contenente il "Piano straordinario contro le mafie", prevede importanti misure di contrasto alla criminalità organizzata e strumenti di prevenzione delle infiltrazioni criminali. In particolare, all'art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari", disciplina un meccanismo che consente di seguire il flusso finanziario proveniente da un contratto di appalto, al fine di identificare il soggetto che percepisce il denaro pubblico con la finalità di evitare, mediante un meccanismo di trasparenza, che finisca nelle mani delle mafie.

Per consultare il testo integrale della suddetta normativa si rinvia al sito [www.gazzettaufficiale.it](http://www.gazzettaufficiale.it).

#### Costi

##### Costi gravanti sul premio

Tipo Costo		Premio/Comparto	Misura Costo
Costi di ingresso	Diritto fisso	Premio unico	20,00 Euro (trattenuto dal premio unico di ciascuna posizione assicurativa individuale)
		Versamento aggiuntivo	5,00 Euro (trattenuto dal versamento aggiuntivo di ciascuna posizione assicurativa individuale)
	Caricamenti sul premio	Premio unico	2,00%
		Versamento aggiuntivo	2,00%

##### Costi indiretti relativi alla Gestione Separata

Il rendimento annuo realizzato dalla gestione separata Helvirend viene diminuito di un valore denominato "rendimento trattenuto", pari a **1,30 punti percentuali**.

##### Altri costi applicabili sul contratto

In caso di esercizio del riscatto sono previsti dei costi indicati al successivo Art. 8 – Riscatto.



#### **Art. 5 – Determinazione del capitale assicurato relativo a ciascuna posizione assicurativa individuale**

Alla decorrenza di ciascuna posizione assicurativa individuale è prevista l'applicazione di un diritto fisso pari ad **Euro 20**, trattenuto dal premio unico. Su ogni versamento aggiuntivo è invece previsto un diritto fisso pari ad **Euro 5**.

Da ogni premio versato (unico ed eventuali versamenti aggiuntivi) – al netto dei rispettivi diritti fissi – è prelevato un caricamento percentuale pari al **2,00%**.

L'ammontare del capitale assicurato iniziale è pertanto pari al premio unico versato diminuito del diritto fisso di Euro 20 e del caricamento del 2,00%.

Ai fini della rivalutazione del capitale assicurato, la porzione di capitale derivante da ciascun versamento aggiuntivo si intende costituita alla data di ricevimento del premio stesso da parte della Società.



#### **Art. 6 – Clausola di rivalutazione del capitale assicurato**

##### **Cos'è la rivalutazione?**

È il meccanismo mediante il quale la Società riconosce al contratto una parte dei rendimenti realizzati annualmente dalla Gestione Separata.

In particolare, il capitale assicurato si modifica ogni anno in base ad un valore, denominato "misura annua di rivalutazione".

Misura annua di rivalutazione = rendimento annuo lordo della gestione separata - costo trattenuto dalla Società ("rendimento trattenuto").

##### **Cosa si intende per rivalutazione "pro rata temporis"?**

È la rivalutazione riconosciuta al capitale assicurato laddove il periodo di riferimento sia inferiore ad un anno.

Nel presente paragrafo viene descritto tecnicamente il meccanismo di rivalutazione.

La rivalutazione delle prestazioni relative ad Helvetia InAzienda avviene in base al rendimento di una gestione interna separata denominata Helvirend. Tale gestione separata viene annualmente sottoposta a certificazione da parte di una

società di revisione contabile iscritta nell'albo speciale tenuto dalla Consob, che attesta la correttezza della gestione ed i risultati dalla stessa conseguiti. **Si rinvia per i dettagli della gestione separata Helvirend al Regolamento della gestione stessa, contenuto nelle presenti Condizioni contrattuali.**

#### **A) Misura annua di rivalutazione**

Annualmente la Società calcola il rendimento della gestione separata Helvirend – che viene maturato dall'1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno e certificato, dalla società di revisione sopra richiamata, entro l'1 Marzo successivo – attribuendo a ciascun contratto collegato alla gestione una quota parte del suddetto rendimento, denominata "misura annua di rivalutazione".

La misura annua di rivalutazione si ottiene diminuendo il rendimento della gestione separata Helvirend di un valore denominato "rendimento trattenuto", pari a **1,30 punti percentuali**.

**! La misura annua di rivalutazione non può essere inferiore a 0,00%.**

Qualora la data di scadenza, il decesso dell'Assicurato o il riscatto si verificano in una data in cui non sia stato ancora certificato il rendimento della gestione separata Helvirend applicabile per quell'anno (cioè nel caso in cui la data di scadenza, il decesso o il riscatto avvengano tra l'1 Gennaio ed anteriormente all'1 Marzo), ai fini della determinazione della misura annua di rivalutazione si farà riferimento al rendimento della gestione separata Helvirend certificato l'anno precedente.

#### **B) Rivalutazione del capitale assicurato**

Al 31 Marzo di ogni anno (data di rivalutazione) – con riferimento a ciascuna posizione assicurativa individuale – il capitale assicurato viene rivalutato nei termini seguenti:

**Alla prima data di rivalutazione:** il capitale assicurato iniziale viene aumentato di un importo pari al prodotto del capitale stesso per la misura annua di rivalutazione, riconosciuta "*pro rata temporis*" per il periodo di tempo trascorso tra la data di decorrenza ed il 31 Marzo immediatamente successivo.

**Ad ogni data di rivalutazione successiva** è pari alla somma:

- del capitale assicurato in vigore alla data di rivalutazione immediatamente precedente, al netto di eventuali riscatti parziali, aumentato di un importo pari al prodotto del capitale stesso per la misura annua di rivalutazione di cui al punto A), riconosciuta per il periodo di tempo compreso tra la data di rivalutazione immediatamente precedente e la data di rivalutazione considerata ai fini della rivalutazione;
- di ciascuna porzione di capitale eventualmente costituita a fronte di ogni versamento aggiuntivo effettuato nei 12 mesi precedenti ogni data di rivalutazione (al netto dei rispettivi costi e degli eventuali riscatti parziali) aumentata di un importo pari al prodotto di ciascuna porzione di capitale stessa per la misura annua di rivalutazione di cui al punto A), riconosciuta "*pro rata temporis*", in regime di interesse composto, per il periodo di tempo compreso tra la data di costituzione di ciascuna porzione ed il 31 Marzo immediatamente successivo.

**Alla scadenza** è pari alla somma:

- del capitale assicurato in vigore alla data di rivalutazione immediatamente precedente alla data di scadenza, al netto di eventuali riscatti parziali, aumentato di un importo pari al prodotto del capitale stesso per la misura annua di rivalutazione di cui al punto A), riconosciuta per il periodo di tempo compreso tra la data di rivalutazione immediatamente precedente la data di scadenza e la data di scadenza stessa;
- di ciascuna porzione di capitale eventualmente costituita a fronte di ogni versamento aggiuntivo effettuato nei mesi compresi tra la data di rivalutazione immediatamente precedente e la data di scadenza (al netto dei rispettivi costi e degli eventuali riscatti parziali) aumentata di un importo pari al prodotto di ciascuna porzione di capitale stessa per la misura annua di rivalutazione di cui al punto A), riconosciuta "*pro rata temporis*", in regime di interesse composto, per il periodo di tempo compreso tra la data di costituzione di ciascuna porzione e la data di scadenza.

#### **C) Rivalutazione del capitale assicurato in caso di decesso dell'Assicurato**

Con riferimento a ciascuna posizione assicurativa individuale, qualora il decesso dell'Assicurato sia avvenuto in coincidenza con un 31 Marzo, il capitale assicurato in caso di decesso viene determinato con le medesime modalità di cui al precedente punto B).

Diversamente, il capitale in caso di decesso dell'Assicurato sarà pari alla somma:

- del capitale assicurato in vigore alla data di rivalutazione immediatamente precedente la data di decesso, al netto di eventuali riscatti parziali, aumentato di un importo pari al prodotto del capitale stesso per la misura annua di rivalutazione di cui al punto A), riconosciuta per il periodo di tempo compreso tra la data di rivalutazione immediatamente precedente la data di decesso e la data di decesso stessa;
- di ciascuna porzione di capitale eventualmente costituita a fronte di ogni versamento aggiuntivo effettuato nei mesi compresi tra la data di rivalutazione immediatamente precedente e la data di decesso (al netto dei rispettivi costi e degli eventuali riscatti parziali) aumentata di un importo pari al prodotto di ciascuna porzione di capitale stessa per la misura annua di rivalutazione di cui al punto A), riconosciuta "*pro rata temporis*", in regime di interesse composto, per il periodo di tempo compreso tra la data di costituzione di ciascuna porzione e la data di decesso.



#### **Art. 7 – Diritto di recesso**

##### **Cos'è il recesso?**

*Il recesso è la facoltà di concludere il contratto anticipatamente rispetto alla data naturale di scadenza, senza incorrere in penali.*

**Il Contraente può esercitare il diritto di recesso entro 30 giorni dalla data di conclusione del contratto.** Entro tale termine il Contraente deve inviare comunicazione scritta alla Società, con lettera raccomandata A/R indirizzata a:

Helvetia Vita S.p.A. – Gestione Operativa – Previdenza, Via G.B. Cassinis 21, 20139 Milano – Italia, contenente gli elementi identificativi del contratto.

La notifica di recesso libera le parti da qualunque obbligazione futura derivante dal contratto con decorrenza dalle ore 24 del giorno di spedizione della lettera raccomandata, quale risultante dal timbro postale di invio della stessa.

**La Società, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, rimborserà al Contraente il premio da questi corrisposto, al netto del diritto fisso pari ad Euro 20,00.**



## Art. 8 – Riscatto

### **Cos'è il riscatto?**

*È la facoltà del Contraente di richiedere la liquidazione anticipata di una parte (riscatto parziale) o di tutte (riscatto totale) le somme del contratto (valore di riscatto parziale/totale).*

*Per capire come viene determinato il valore di riscatto si rinvia a quanto di seguito riportato.*

Su esplicita richiesta del Contraente ciascuna posizione assicurativa individuale è riscattabile sia totalmente che parzialmente trascorso almeno 1 anno dalla data dell'inserimento in Polizza dell'Assicurato a cui si riferisce e di pagamento del rispettivo premio unico ed a condizione che lo stesso sia in vita.

Il Contraente può riscattare totalmente o parzialmente il proprio contratto tramite richiesta scritta alla Società – anche mediante l'utilizzo dell'apposito modulo “Richiesta di pagamento” allegato alle presenti Condizioni contrattuali – da inviare a: Helvetia Vita S.p.A. – Gestione Operativa – Previdenza, Via G. B. Cassinis 21, 20139 Milano (Italia), a mezzo lettera raccomandata A/R corredata dalla documentazione indicata al successivo Art. 20 – Pagamenti della Società.

**! Il riscatto totale o parziale, delle singole posizioni assicurative individuali, conseguente a risoluzione del rapporto di lavoro dipendente/collaborazione prima della scadenza prefissata o al riconoscimento di un'anticipazione del TFR, può essere richiesto anche prima che sia trascorso 1 anno dal perfezionamento della posizione assicurativa individuale, a condizione che venga adeguatamente documentata.**

### **Riscatto totale**

Il valore di ogni singola posizione assicurativa individuale sarà pari alla somma:

- del capitale assicurato in vigore alla data di rivalutazione immediatamente precedente la data di richiesta del riscatto, al netto di eventuali riscatti parziali, aumentato di un importo pari al prodotto del capitale stesso per la misura annua di rivalutazione di cui al punto A) del precedente Art. 6 – Clausola di rivalutazione del capitale assicurato, riconosciuta per il periodo di tempo compreso tra la data di rivalutazione immediatamente precedente la data di richiesta del riscatto e la data di richiesta stessa;
- di ciascuna porzione di capitale eventualmente costituita a fronte di ogni versamento aggiuntivo effettuato nei mesi compresi tra la data di rivalutazione immediatamente precedente e la data di richiesta di riscatto (al netto dei rispettivi costi e degli eventuali riscatti parziali) aumentata di un importo pari al prodotto di ciascuna porzione di capitale stessa per la misura annua di rivalutazione di cui al punto A) del precedente Art. 6 – Clausola di rivalutazione del capitale assicurato, riconosciuta “*pro rata temporis*”, in regime di interesse composto, per il periodo di tempo compreso tra la data di costituzione di ciascuna porzione e la data di richiesta del riscatto stessa.

Al capitale come sopra determinato vengono applicati i coefficienti di riduzione variabili in funzione degli anni interamente trascorsi tra la data di decorrenza e la data di richiesta di riscatto, di cui alla seguente tabella:

Anni interamente trascorsi dalla data di decorrenza	Tasso predeterminato
Pari o maggiori di 1 – inferiori a 2	1,25%
Pari o maggiori di 2 – inferiori a 3	1,00%
Pari o maggiori di 3 – inferiori a 4	0,75%
Pari o maggiori di 4 – inferiori a 5	0,50%
Pari o superiori a 5	0,00%

**! I coefficienti di riduzione di cui sopra non vengono applicati qualora la richiesta di riscatto avvenga per cessazione del rapporto di lavoro/collaborazione o per richiesta di anticipazione del TFR, adeguatamente documentata.**

**! La liquidazione del valore di riscatto totale determina la risoluzione del contratto.**

### **Riscatto parziale**

Il valore di riscatto parziale viene determinato con le stesse modalità e tempistiche del riscatto totale compresa l'applicazione – o la non applicazione – degli stessi coefficienti di riduzione sopra indicati.

In caso di riscatto parziale:

- il contratto resta in vigore per il capitale residuo che costituisce, anche ai fini delle rivalutazioni future, il nuovo capitale assicurato;
- il premio unico e gli eventuali versamenti aggiuntivi vengono riproporzionati sulla base del capitale assicurato residuo.



## **Art. 9 – Differimento automatico del pagamento del capitale a scadenza**

### **Cosa si intende per Differimento automatico della scadenza (DAS)?**

*È l'opzione che permette al Contraente, dietro formale richiesta scritta alla Società, di rimandare la scadenza del contratto, prolungando di fatto la durata contrattuale nei limiti previsti dalle Condizioni contrattuali.*

Alla scadenza di ogni posizione assicurativa individuale, a condizione che l'Assicurato sia in vita e che sia pervenuta esplicita richiesta da parte del Contraente/Beneficiario con un preavviso di almeno 60 giorni rispetto alla rispettiva scadenza, la durata della posizione viene differita (DAS) per un periodo pari a 5 anni qualora il rapporto di lavoro o il rapporto di collaborazione perduri oltre la naturale scadenza fissata al momento della sottoscrizione.

Durante il differimento è possibile continuare ad effettuare versamenti aggiuntivi.

Le prestazioni si rivaluteranno in base alle medesime condizioni previste per la durata del contratto, ai sensi del precedente Art. 6 – Clausola di rivalutazione del capitale assicurato.

Qualora durante il DAS si verifichi il decesso dell'Assicurato o venga richiesto il riscatto – totale o parziale – la Società corrisponderà all'Azienda Contraente un importo pari al capitale assicurato rivalutato fino alla data del decesso o della richiesta di riscatto, a norma di quanto previsto rispettivamente agli Artt. 6 – Clausola di rivalutazione del capitale assicurato e 8 – Riscatto.

Il DAS può essere a sua volta rinnovato alla prima scadenza, esclusivamente per un ulteriore quinquennio, previo il consenso scritto della Società ed alle condizioni in vigore a tale momento.



## **Art. 10 – Cessione, pegno, vincoli e prestiti**

### **Cos'è la cessione?**

*La cessione consiste nel trasferimento dei diritti e doveri del contratto, dal Contraente ad un'altra persona che accetta di assumere, a partire da un determinato momento, il ruolo di Contraente del contratto stesso.*

### **Cos'è il pegno?**

*Il Contraente può porre il contratto a garanzia di un impegno finanziario sottoscritto con una parte terza (una banca o una finanziaria) che diventa creditore pignoratorio, ossia soggetto a favore del quale è stato istituito il pegno. A titolo di esempio, se il contratto risulta essere stato dato in pegno e si verifica il decesso dell'Assicurato, la Società privilegerà il creditore pignoratorio nel pagamento della relativa prestazione, fermi i limiti di spettanza di quest'ultimo e di capienza del contratto.*

### **Cos'è il vincolo?**

*Il vincolo di una polizza è una particolare condizione contrattuale che assegna al vincolatario (soggetto in favore del quale è stato istituito il vincolo) privilegi e priorità nell'ottenimento delle prestazioni previste dal contratto rispetto ad altri Beneficiari. A titolo di esempio, se il contratto risulta soggetto a vincolo e si verifica il decesso dell'Assicurato, la Società privilegerà il vincolatario nel pagamento della relativa prestazione, fermi i limiti di spettanza di quest'ultimo e di capienza del contratto.*

Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate. **Tali atti diventano efficaci solo quando la Società ne faccia annotazione sulla Polizza o emetta apposita appendice alla stessa.**

**! Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di riscatto totale o parziale nonché di recesso richiedono l'assenso scritto del creditore pignoratorio o del vincolatario.**

**! Il contratto non prevede, invece, la possibilità di concedere prestiti.**



## **Art. 11 – Beneficiari**

Date le finalità del contratto, il Beneficiario caso vita ed il Beneficiario in caso di decesso coincidono sempre con il Contraente.



## **Art. 12 – Modifiche alla Convenzione**

Modifiche alla Convenzione rese necessarie da fatti oggettivi, estranei alla volontà delle parti, che dovessero intervenire in qualsiasi momento e che rendano parzialmente inapplicabili le condizioni concordate, saranno oggetto di una ulteriore negoziazione. Resta inteso che eventuali modifiche alle presenti Condizioni, stabilite dai Competenti Organi di Controllo, saranno applicate alla Convenzione fin dalla sua prima ricorrenza annuale successiva alla data delle modifiche, salva diversa disposizione da parte dei suddetti Organi di Controllo.



## **Art. 13 – Doveri del Contraente**

**Per tutti i contratti in forma collettiva non può esserci alcun rapporto diretto tra gli Assicurati e la Società.** In tal senso il Contraente e la Società assumono formale impegno.

**! Il Contraente pertanto – qualora gli Assicurati siano portatori di un interesse alla prestazione assicurata – si impegna a divulgare al proprio personale i termini della Convenzione ed a consegnare, ad ogni Assicurato, il Set informativo reso disponibile dalla Società, conservando dichiarazione degli Assicurati comprovante l'avvenuta consegna.**



#### **Art. 14 – Trasferimento di agenzia ed operazioni societarie straordinarie**

Nei casi di cessazione di agenzia o assegnazione di portafoglio ad un nuovo Intermediario o in caso di modifiche statutarie attinenti al cambio di denominazione sociale o al trasferimento di sede sociale, la Società renderà al Contraente, entro 10 giorni lavorativi dalla data di efficacia delle suddette operazioni, un' informativa di dettaglio.

In caso di trasferimento, anche parziale, del portafoglio, fusione o scissione del portafoglio stesso l'impresa che avrà acquisito il contratto fornirà al Contraente apposita informativa entro 10 giorni lavorativi dalla data di pubblicazione del provvedimento o dell'avviso dell'IVASS. In tal caso, la comunicazione scritta fornirà informazioni in merito alla nuova denominazione sociale ed alla sede dell'impresa che ha acquisito il contratto, al distributore cui viene assegnato il contratto e, qualora previsto, al diritto di recesso dei contraenti, fermo restando quanto previsto al precedente Art. 2. – Conclusione, entrata in vigore e durata della Convenzione e delle posizioni assicurative individuali.

Le suddette informazioni saranno, altresì, rese disponibili per un periodo di almeno sei mesi nella home page del sito internet dell'impresa che acquisisce il contratto. In caso di trasferimento di portafoglio, di fusione o scissione dello stesso inoltre anche l'impresa cedente, incorporata o scissa, rende disponibile per almeno sei mesi nella home page del proprio sito internet la notizia dell'operazione con l'inserimento di un link che rimanda alla home page del sito internet dell'impresa che ha acquisito il contratto.

**! Il Contraente è tenuto, a sua volta, a comunicare tali variazioni ad ogni Assicurato inserito nella Convenzione-Polizza.**



#### **Art. 15 – Foro competente e sistemi alternativi di risoluzione delle controversie**

Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di contratti assicurativi è tenuto inizialmente ad attivare il **procedimento di mediazione** previsto dalla *Legge 09/08/2013, n. 98* e s.m.i. presso un Organismo di Mediazione, iscritto in apposito Registro, istituito presso il Ministero della Giustizia, che abbia sede nel luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia stessa.

Solo in seguito alla definitiva conclusione del procedimento di mediazione secondo le modalità di cui alla sopra citata Legge, sarà possibile rivolgersi all'**Autorità Giudiziaria** competente, la quale viene individuata in quella del luogo di residenza o di domicilio del Contraente o dei soggetti che intendono far valere i diritti derivanti dal contratto.

In ogni caso, prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria, è anche possibile esperire il **procedimento di negoziazione assistita** prevista ai sensi del *D. L. 132/14*, convertito con modifiche dalla *L. 162/14*, invitando l'altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione tramite il proprio legale.

Si ricorda che in relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione delle responsabilità permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria.

Tramite il sito della Società ([www.helvetia.it](http://www.helvetia.it) – Reclami) è possibile acquisire in forma più dettagliata le informazioni riguardanti le modalità di attivazione delle suddette procedure.

#### **Riferimenti a norme di Legge**

**La Legge 9 agosto 2013, n. 98** contenente disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, disciplina anche il procedimento di "mediazione civile", istituito stragiudiziale (ossia non si svolge in un'aula di tribunale) che mira alla risoluzione delle controversie in tempi brevi e con costi contenuti a fronte delle agevolazioni fiscali previste, il quale deve essere attivato obbligatoriamente in prima istanza nell'ambito di controversie su contratti bancari, assicurativi o finanziari.

**La Legge 10 novembre 2014, n. 162**, che ha convertito in Legge con modificazioni il Decreto Legge del 12 settembre 2014, n. 132 (c.d. "Decreto giustizia") disciplina anche il procedimento di "Negoziazione assistita", istituito stragiudiziale che mira alla risoluzione delle controversie in via amichevole, mediante invito a stipulare una convenzione in cui le parti si impegnano a risolvere bonariamente la controversia con l'assistenza dei rispettivi legali di fiducia.

Per consultare il testo integrale della normativa si rinvia al sito <https://www.gazzettaufficiale.it>.



#### **Art. 16 – Tasse e imposte**

Tasse ed imposte relative al presente contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.



#### **Art.17 – Non pignorabilità e non sequestrabilità delle prestazioni assicurate**

Ai sensi dell'*Art. 1923 del Codice Civile*, le somme dovute dalla Società in relazione ai contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili né sequestrabili.

Sono salve, rispetto al premio pagato, le disposizioni relative alla revocazione degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori e quelle relative alla collazione, all'imputazione e alla riduzione delle donazioni (*Art. 1923, comma 2 del Codice Civile*).

#### **Riferimenti a norme di Legge**

**Articolo 1923 del Codice Civile "Diritti dei creditori e degli eredi":** le somme dovute dalla Società al Contraente o al Beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare. Sono salve, rispetto ai premi pagati, le disposizioni relative alla revocazione degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori e quelle relative alla collazione, all'imputazione e alla riduzione delle donazioni.



#### **Art. 18 – Comunicazioni dovute dal Contraente**

- ! Laddove nel corso della durata contrattuale il Contraente trasferisca la propria sede legale in un altro Stato membro dell'Unione Europea, il Contraente stesso è tenuto a darne comunicazione alla Società tempestivamente e comunque entro il termine di 30 giorni dall'avvenuto trasferimento. Quanto sopra al fine di consentire alla Società di effettuare gli adempimenti relativi all'applicazione delle imposte indirette e degli oneri parafiscali gravanti sui premi eventualmente previsti in altri stati dell'Unione Europea.
- ! Resta inteso che, nel caso in cui il Contraente non effettui la suddetta comunicazione nei termini sopra riportati, sarà tenuto a rimborsare alla Società quanto la stessa sia stata eventualmente chiamata a pagare in conseguenza della mancata comunicazione (ad esempio rimborsi dovuti per effetto di contestazioni mosse dall'Amministrazione finanziaria dello Stato membro di nuova sede legale).
- ! Il Contraente è tenuto ad avvisare tempestivamente la Società, laddove nel corso della durata contrattuale si verificano modifiche alle circostanze che ne determinano la classificazione ai fini FATCA (cittadino statunitense o fiscalmente residente negli Stati Uniti) e/o CRS (cittadino avente ulteriore residenza fiscale in uno stato diverso da Italia e/o Stati Uniti). Analogo obbligo deve essere rispettato anche da quei soggetti che intervengono nel rapporto contrattuale con la sola qualifica di titolari effettivi.
- ! In ogni caso, i soggetti di cui sopra sono tenuti ad avvisare tempestivamente la Società in relazione ad ogni eventuale cambio della propria residenza/sede legale e/o residenza fiscale.
- ! Il Contraente dovrà inoltre dichiarare alla Società, per ogni singola operazione posta in essere sul contratto successiva al versamento di sottoscrizione, se la stessa sia effettuata per conto di titolari effettivi diversi da quelli indicati all'atto della sottoscrizione della Polizza e fornire tutti i dati necessari per la loro identificazione.

Le comunicazioni di cui sopra devono essere consegnate in forma scritta all'Intermediario presso cui è stato sottoscritto il contratto o inviate direttamente alla Società al seguente indirizzo: Helvetia Vita S.p.A. – Gestione Operativa – Previdenza, Via G.B. Cassinis 21, 20139 Milano, a mezzo lettera raccomandata A/R.



#### **Art. 19 – Informativa**

##### **Comunicazioni precontrattuali**

Il Contraente può richiedere prima della sottoscrizione della Convenzione-Polizza, l'ultimo rendiconto annuale della gestione della Gestione Separata. Tali rendiconti sono anche presenti sul sito internet della Società all'indirizzo [www.helvetia.it](http://www.helvetia.it).

##### **Comunicazioni in corso di contratto**

La Società comunicherà per iscritto al Contraente eventuali variazioni rilevanti, rispetto alle informazioni contenute nelle Condizioni contrattuali, intervenute per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto.

La Società trasmette, entro 60 giorni dalla chiusura di ciascun anno solare, il Documento Unico di Rendicontazione contenente le seguenti informazioni:

- a) cumulo dei premi versati dal perfezionamento del contratto al 31 Dicembre dell'anno precedente e valore del capitale assicurato alla data di riferimento del Documento Unico di Rendicontazione precedente;
- b) dettaglio dei premi versati nell'anno di riferimento;
- c) valore dei riscatti parziali rimborsati nell'anno di riferimento;
- d) valore del capitale nonché valore di riscatto maturati alla data di riferimento del Documento Unico di rendicontazione;
- e) tasso annuo di rendimento finanziario realizzato dalla gestione separata; aliquota di retrocessione del rendimento riconosciuta e tasso annuo di rendimento retrocesso, equivalente al tasso annuo di rivalutazione delle prestazioni;
- f) importo dei costi e degli oneri, con specifica e separata indicazione del costo della distribuzione, non legati al verificarsi di un rischio di mercato sottostante, a carico dell'Assicurato nell'anno di riferimento;
- g) un'illustrazione che mostra l'effetto cumulativo dei costi sulla redditività del prodotto e soddisfa i seguenti requisiti:
  - a) mostra l'effetto dei costi e degli oneri complessivi sulla redditività del prodotto;
  - b) mostra eventuali impennate o oscillazioni previste dei costi;
  - c) è accompagnata da una sua descrizione.

## Cosa fare per richiedere la liquidazione delle prestazioni



### **Art. 20 – Pagamenti della Società**

Ogni richiesta di liquidazione dovrà essere consegnata all'Intermediario presso cui è stato sottoscritto il contratto, o inviata direttamente alla Società al seguente indirizzo: Helvetia Vita S.p.A. – Gestione Operativa – Previdenza, Via G.B. Cassinis 21, 20139 Milano (anche mediante l'utilizzo dell'apposito modulo allegato alle presenti Condizioni contrattuali), a mezzo lettera raccomandata A/R corredata dai documenti di seguito riportati.

Si precisa che il suddetto modulo viene messo a disposizione da parte della Società al solo fine di agevolare la richiesta di pagamento e a titolo di servizio alla clientela.

In particolare, i documenti da presentare sono:

- **in caso di riscatto parziale:**
  - richiesta di riscatto sottoscritta in originale dal Contraente. In questo caso, dovrà essere esplicitamente indicato il valore che si intende riscattare, al lordo della tassazione;
  - copia leggibile del codice fiscale e di un valido documento di identità del legale rappresentante dell'Azienda Contraente;
  - certificato di esistenza in vita dell'Assicurato per il quale si richiede il riscatto, ovvero autocertificazione di esistenza in vita, con allegata copia di un valido documento di identità dell'Assicurato;
  - coordinate bancarie del Contraente per le operazioni di accredito (Banca, codice IBAN del Contraente). Le coordinate dovranno essere sottoscritte in originale dal Contraente stesso;
  - visura camerale o procura attestante i poteri di firma del/i Legale/i Rappresentante/i aggiornata a 60 giorni;
  - in caso di polizza sottoposta a pegno o a vincolo, assenso scritto del creditore pignoratizio/vincolatario;
  - in caso di liquidazione a fronte degli impegni del Contraente nei confronti del proprio personale dipendente a titolo di TFR copia della richiesta di anticipazione del TFR, nonché l'ammontare del TFR da liquidare.
- **In caso di riscatto totale:**
  - richiesta di riscatto sottoscritta in originale dal Contraente;
  - copia leggibile del codice fiscale e di un valido documento di identità del legale rappresentante dell'Azienda Contraente;
  - certificato di esistenza in vita dell'Assicurato per il quale si richiede il riscatto, ovvero autocertificazione di esistenza in vita, con allegata copia di un valido documento di identità dell'Assicurato;
  - coordinate bancarie del Contraente per le operazioni di accredito (Banca, codice IBAN del Contraente). Le coordinate dovranno essere sottoscritte in originale dal Contraente stesso;
  - visura camerale o procura attestante i poteri di firma del/i Legale/i Rappresentante/i aggiornata a 60 giorni;
  - in caso di polizza sottoposta a pegno o a vincolo, assenso scritto del creditore pignoratizio/vincolatario;
  - in caso di liquidazione a fronte degli impegni del Contraente nei confronti del proprio personale dipendente a titolo di TFR/dei propri amministratori o collaboratori a titolo di TFM, copia di un documento attestante la cessazione del rapporto di lavoro del lavoratore dipendente/del contratto di mandato, nonché l'ammontare del TFR/TFM da liquidare.
- **In caso di decesso dell'Assicurato:**
  - denuncia, tramite lettera raccomandata A/R, da inviare entro 60 giorni dalla data in cui si è verificato il decesso dell'Assicurato per il quale si sta effettuando la richiesta di liquidazione;
  - certificato di decesso dell'Assicurato (in originale), rilasciato dall'Ufficio di Stato Civile in carta semplice;
  - copia leggibile di un valido documento di identità e del codice fiscale del legale rappresentante dell'Azienda Contraente;
  - coordinate bancarie del Contraente per le operazioni di accredito (Banca e codice IBAN). Le coordinate dovranno essere sottoscritte in originale dall'avente diritto;
  - visura camerale o procura attestante i poteri di firma del/i Legale/i Rappresentante/i aggiornata a 60 giorni;
  - in caso di polizza sottoposta a pegno o a vincolo, assenso scritto del creditore pignoratizio/vincolatario.
- **In caso di scadenza della posizione assicurativa individuale:**
  - richiesta di liquidazione per scadenza sottoscritta in originale dal Contraente;
  - copia leggibile del codice fiscale e di un valido documento di identità del legale rappresentante dell'Azienda Contraente;
  - certificato di esistenza in vita dell'Assicurato per il quale si richiede la liquidazione, ovvero autocertificazione di esistenza in vita, con allegata copia di un valido documento di identità dell'Assicurato;
  - coordinate bancarie del Contraente per le operazioni di accredito (Banca, codice IBAN del Contraente). Le coordinate dovranno essere sottoscritte in originale dal Contraente stesso;
  - visura camerale o procura attestante i poteri di firma del/i Legale/i Rappresentante/i aggiornata a 60 giorni;
  - in caso di polizza sottoposta a pegno o a vincolo, assenso scritto del creditore pignoratizio/vincolatario.

! **La Società potrà chiedere documentazione ulteriore rispetto a quella di cui sopra per ipotesi specifiche, in considerazione di particolari esigenze istruttorie.**

! **Resta inteso che le spese relative all'acquisizione dei suddetti documenti gravano direttamente sugli aventi diritto.**

! **ATTENZIONE: le richieste di pagamento incomplete comportano tempi di liquidazione più lunghi**

Con riferimento ai documenti sopra riportati, a norma dell'*articolo 8, comma 3 del Regolamento IVASS n. 41/2018*, sarà cura della Società non richiedere documentazione di cui la stessa già dispone avendola acquisita in occasione di precedenti rapporti e **sempreché risulti ancora in corso di validità**.

Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, la Società esegue i pagamenti derivanti dai propri obblighi contrattuali **entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta completa di tutta la documentazione sopra riportata** (ovvero dalla data di ricevimento presso l'Intermediario interessato, se anteriore). Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori a favore degli aventi diritto. Gli interessi sono calcolati, nella misura degli interessi legali in vigore, a partire dal giorno in cui la Società o l'Intermediario è entrata/o in possesso della documentazione completa.

- ! Si ricorda che il Codice Civile (*Art. 2952*) dispone che i **diritti derivanti dal contratto di assicurazione si estinguono dopo dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda** (prescrizione). Qualora i Beneficiari non richiedano gli importi dovuti entro il suddetto termine di prescrizione, questi ultimi sono devoluti al Fondo per le vittime delle frodi finanziarie, istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, come previsto in materia di rapporti dormienti dalla *legge n. 266/2005* e successive modifiche ed integrazioni.
- ! La Società inoltre non fornisce alcuna copertura o altra prestazione nella misura in cui la copertura o la prestazione stessa possano esporre la Società al manifestarsi o al rischio di:
  - violazione di divieto, erogazione di sanzione o applicazione di restrizione derivante da Risoluzioni delle Nazioni Unite;
  - erogazione di sanzioni economiche o commerciali, derivanti dalla violazione di leggi o disposizioni dell'Unione Europea, del Regno Unito, della Svizzera o degli Stati Uniti d'America.

#### **Cos'è la prescrizione?**

È l'estinzione di un diritto nel caso in cui il relativo titolare non lo eserciti nei tempi stabiliti dalla Legge.

#### **Riferimenti a norme di Legge**

**Articolo 8, comma 3 del Regolamento IVASS n. 41/2018:** "Le imprese, al fine di ridurre gli oneri a carico dei contraenti, adottano modalità di gestione della documentazione idonee a evitare che venga richiesta, in fase di assunzione di nuovi contratti o gestione dei sinistri, documentazione non necessaria o di cui già dispongano, avendola acquisita in occasione di precedenti rapporti con il medesimo contraente, e che risulti ancora in corso di validità".

Per consultare il testo integrale della normativa si rinvia al sito: <https://www.ivass.it/normativa/nazionale/secondaria-ivass/regolamenti/2018/n41/index.html>.

**Articolo 2952 del Codice Civile "Prescrizione in materia assicurativa":** disciplina i diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni.

Per consultare il testo integrale della normativa si rinvia al sito [www.gazzettaufficiale.it/anteprima/codici/codiceCivile](http://www.gazzettaufficiale.it/anteprima/codici/codiceCivile).

**La Legge 23 dicembre 2005, n. 266** ("Legge finanziaria 2006") all'Art.1, comma 345, disciplina che il Fondo per le vittime delle frodi bancarie, di cui al comma 343 della medesima Legge, è alimentato dall'importo dei conti correnti e dei rapporti bancari definiti come dormienti all'interno del sistema bancario nonché del comparto assicurativo e finanziario. I rapporti dormienti del comparto assicurativo sono polizze le cui prestazioni non sono state rimosse dai Beneficiari e che giacciono presso le imprese in attesa che ne venga richiesta la liquidazione dagli aventi diritto o, in caso contrario, della prescrizione.

Per consultare il testo integrale della normativa si rinvia al sito <https://www.gazzettaufficiale.it>.

**Il Regolamento UE 679/2016 (al quale si fa riferimento nella sezione "PRIVACY" della "Modulistica" di seguito allegata):** contiene le norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

Per consultare il testo integrale della normativa si rinvia al sito: <https://www.garanteprivacy.it/il-testo-del-regolamento>.

## Modulistica

Edizione Giugno 2023 - Mod. C-SI-IA-0/RP

Spedire a: Helvetia Vita S.p.A., Gestione Operativa – Previdenza

### RICHIESTA DI PAGAMENTO

Il presente modulo viene messo a disposizione al solo fine di agevolare la richiesta di pagamento e a titolo di servizio alla clientela.

Polizza n. \_\_\_\_\_

Helvetia InAzienda

Intermediario \_\_\_\_\_ Codice \_\_\_\_\_

Contraente \_\_\_\_\_

Con la presente si richiede il pagamento della prestazione assicurata sulla polizza in oggetto per: (barrare la casella prescelta)

RISCATTO totale  RISCATTO parziale di Euro \_\_\_\_\_

SCADENZA DELLA POSIZIONE ASSICURATIVA INDIVIDUALE  DECESSO dell'Assicurato

con la seguente modalità (barrare la casella prescelta):

bonifico sul conto corrente n° \_\_\_\_\_ intestato a \_\_\_\_\_  
presso \_\_\_\_\_ IBAN \_\_\_\_\_ BIC \_\_\_\_\_

assegno circolare intestato al Contraente

Si allegano i documenti (necessari quelli per i quali, in base al tipo di operazione richiesta, è riportata nel prospetto la voce "SI", che deve essere barrata per ogni documento che viene allegato) previsti dalle Condizioni contrattuali.	Decesso*	Riscatto*	Scadenza
Certificato di esistenza in vita dell'Assicurato o autocertificazione e copia di un valido documento d'identità dell'Assicurato		SI	SI
Copia leggibile del codice fiscale e di un valido documento di identità del Legale rappresentante del Contraente	SI	SI	SI
Certificato di decesso dell'Assicurato (in originale), rilasciato dall'Ufficio di Stato Civile in carta semplice	SI		
Denuncia, tramite lettera raccomandata A/R, da inviare entro 60 giorni dalla data in cui si è verificato il decesso dell'Assicurato	SI		
Copia richiesta anticipazione TFR		SI	
Copia lettera di dimissioni dipendente/di cessazione contratto di mandato		SI	
Visura camerale o procura attestante i poteri di firma del/i Legale/i Rappresentante/i aggiornata a 60 giorni	SI	SI	SI
In caso di polizza sottoposta a pegno o a vincolo, assenso scritto del creditore pignoratizio/vincolatario	SI	SI	SI

\* Con riferimento ai documenti sopra riportati sarà cura della Società non richiedere documentazione di cui la stessa già dispone avendola acquisita in occasione di precedenti rapporti e **sempreché risulti ancora in corso di validità**.

**Resta inteso che le spese relative all'acquisizione dei suddetti documenti gravano direttamente sul Contraente/sugli aventi diritto.**

La Società potrà chiedere documentazione ulteriore rispetto a quella di cui sopra per ipotesi specifiche, in considerazione di particolari esigenze istruttorie.

**ATTENZIONE: le richieste di pagamento incomplete comportano tempi di liquidazione più lunghi.**

Luogo e data \_\_\_\_\_

Timbro e Firma del Contraente (Delegato) \_\_\_\_\_

Firma dell'Intermediario (per autenticità della firma che precede) \_\_\_\_\_

Mod. C-SI-IA-0/RV

### RICHIESTA DI VARIAZIONI

Spedire a: Helvetia Vita S.p.A., Gestione Operativa – Previdenza

Polizza n. \_\_\_\_\_

Helvetia InAzienda

Intermediario \_\_\_\_\_

Codice \_\_\_\_\_

Contraente \_\_\_\_\_

Con la presente si richiede la seguente variazione sulla assicurazione in oggetto (barrare la casella relativa all'operazione richiesta):

TRASFERIMENTO DI CONTRAENZA: il sottoscritto Contraente dichiara di trasferire la contraenza del contratto a favore di:

\_\_\_\_\_ (di cui si allega copia del codice fiscale e di un documento di identità del Legale Rappresentante)

ALTRO (specificare) \_\_\_\_\_

Luogo e data \_\_\_\_\_

Timbro e Firma del Contraente (Delegato) \_\_\_\_\_

Firma dell'Intermediario \_\_\_\_\_

Firma dell'eventuale Cessionario (nuovo Contraente) \_\_\_\_\_

**Per una lettura del testo dell'informativa privacy ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 si rimanda al testo riportato all'interno della Convenzione/Polizza.**

**Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 6 e 9 del Regolamento UE 679/2016**  
*(compilare in caso di richiesta di trasferimento di contraenza)*

Acquisite le informazioni fornite dal Titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 679/2016, il/la sottoscritto/a, in qualità di Interessato/a e consapevole che il trattamento potrà riguardare anche categorie particolari di dati personali, ed in particolare *"i dati relativi alla salute"*:

dà  nega

il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi quelli relativi alla salute, per le finalità di cui all'informativa, compresa la loro comunicazione.

\_\_\_\_\_

Data

\_\_\_\_\_

Firma dell'Interessato

**Avvertenza: negando o comunque non prestando il proprio consenso al trattamento dei dati non si consentirà l'esecuzione della richiesta.**

## **REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA "HELVIREND"**

### **Art. 1 – Costituzione e denominazione della gestione separata**

Helvetia Vita S.p.A. (la "Società") ha costituito una speciale forma di gestione degli investimenti, denominata "Helvirend", separata da quella delle altre attività della Società e rivolta a tutti i segmenti di clientela ed a tutte le tipologie di contratti a prestazioni rivalutabili collegati ai rendimenti realizzati dalla gestione stessa.

Con riferimento ai suddetti contratti, il presente Regolamento costituisce parte integrante delle rispettive Condizioni contrattuali.

La gestione "Helvirend" è denominata in Euro.

La gestione "Helvirend" è conforme alle norme stabilite dall'ISVAP (oggi IVASS) con Regolamento n. 38 del 03/06/2011 e successive modifiche ed integrazioni.

### **Art. 2 - Attività, obiettivi e politiche di investimento della gestione separata**

Il valore delle attività della gestione "Helvirend" non può essere inferiore alle riserve matematiche costituite per i contratti a prestazioni rivalutabili di cui al precedente articolo 1, sulla base dei rendimenti realizzati dalla gestione stessa.

La gestione finanziaria ha l'obiettivo di conseguire risultati che consentano di far fronte alle garanzie di rendimento contrattualmente stabilite e realizzare un rendimento positivo, in quanto ciò sia compatibile con le condizioni di mercato. Le politiche di gestione sono tese a garantire nel tempo un'equa partecipazione degli Assicurati ai risultati finanziari della gestione "Helvirend"; le scelte di investimento si fondano su modelli di Asset Liability Management che permettono di tenere in considerazione, nella selezione e gestione delle attività finanziarie, gli impegni assunti verso gli Assicurati. Oltre al rispetto dei limiti regolamentari, si persegue la liquidità degli investimenti, l'efficienza del profilo rischio-rendimento, anche attraverso la diversificazione, evitando disparità che non siano giustificate dalla necessità di salvaguardare, nell'interesse della massa degli Assicurati, l'equilibrio e la stabilità della gestione "Helvirend".

In linea generale, le risorse della gestione "Helvirend" possono essere investite in tutte le attività ammissibili a copertura delle riserve tecniche ai sensi dell'Art. 38 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle Assicurazioni Private e dei relativi regolamenti attuativi.

Tali attività sono di piena e libera proprietà della Società nonché libere da vincoli o gravami di qualsiasi natura.

La gestione "Helvirend" può investire anche la totalità degli attivi in Titoli di debito emessi e/o garantiti da Stati appartenenti all'Ocse, da organismi sovranazionali ai quali aderisca almeno uno Stato membro dell'Ocse, da emittenti locali controllati da emittenti governativi appartenenti all'Ocse.

È ammesso l'investimento in Titoli obbligazionari di emittenti corporate, compresi anche gli OICR obbligazionari, in misura non superiore all'80% degli attivi. Il rating degli emittenti, al momento dell'acquisto, deve essere, preferibilmente, almeno Investment Grade<sup>1</sup>; potranno essere acquistate anche obbligazioni con rating Below Investment Grade<sup>2</sup> purché complessivamente, il loro peso non sia superiore al 5% degli attivi della gestione "Helvirend".

Il peso del comparto azionario deve essere inferiore al 20% degli attivi; l'investimento azionario si realizza attraverso l'acquisto di Titoli di capitale, ETF, SICAV e OICR azionari, bilanciati e flessibili. L'esposizione azionaria diretta riguarda titoli con un livello di liquidità adeguato all'investimento effettuato, quotati sui principali mercati borsistici.

L'investimento nel Comparto Immobiliare può avvenire, in misura non superiore al 25%, attraverso l'acquisto di partecipazioni in società immobiliari, quote di OICR immobiliari o immobili non ad uso proprio. Sono ammessi Investimenti Alternativi (p. e. Hedge Fund, Private Equity, Private Debt, debito ed equity infrastrutturale) attraverso l'acquisto di azioni o quote di OICR aperti non armonizzati, azioni o quote di fondi mobiliari chiusi non negoziate in un mercato regolamentato, fondi riservati e speculativi, in misura non superiore al 20%.

I termini e le condizioni alle quali possono essere effettuati investimenti immobiliari e alternativi sono quelli previsti dalla normativa vigente.

Sono, infine, ammessi gli Strumenti di mercato monetario, quali ad esempio depositi bancari, certificati di deposito e OICR monetari, le cui controparti devono avere rating "Investment Grade", in misura non superiore al 20%. Fanno eccezione i soli "conti correnti" dove sono ammesse anche controparti "Below Investment Grade o senza rating", ma con il limite massimo del 3%.

L'operatività attraverso strumenti finanziari derivati e l'investimento in prodotti strutturati avviene nel principio di sana e prudente gestione e si conforma alle disposizioni normative in materia. Gli strumenti finanziari derivati sono ammessi con finalità di copertura e gestione efficace, con le modalità e i limiti previsti dalla normativa vigente.

Con operazioni di copertura si intendono quelle operazioni destinate a ridurre, totalmente o parzialmente, il rischio di investimento o di controparte ed effettuate allo scopo di proteggere il valore di singole attività o passività o di insiemi di attività o passività, da variazioni sfavorevoli dei tassi, degli indici, dei prezzi degli strumenti finanziari e dal rischio di default degli emittenti degli strumenti finanziari in portafoglio.

Le operazioni di gestione efficace del portafoglio sono quelle operazioni effettuate allo scopo di raggiungere prefissati obiettivi di investimento in maniera più veloce, agevole, economica o flessibile rispetto a quanto sarebbe possibile

<sup>1</sup> Secondo le scale di valutazione attribuite da primarie agenzie di rating, Investment Grade è il rating almeno pari a BBB-.

<sup>2</sup> Secondo le scale di valutazione attribuite da primarie agenzie di rating, Below Investment Grade è quello minore di BBB-

ottenere operando sugli attivi sottostanti, senza generare nel contempo un incremento significativo del rischio di investimento, rispetto a quello generabile operando direttamente sugli attivi sottostanti.

Ai sensi della normativa vigente sono, comunque, esclusi gli investimenti in:

- crediti infruttiferi, ad esclusione di quelli nei confronti di Assicurati ed Intermediari per premi da incassare nella misura in cui siano effettivamente esigibili da meno di tre mesi;
- immobili destinati all'esercizio della Società;
- crediti verso i riassicuratori, fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, comma 5 del Regolamento ISVAP (oggi IVASS) 38/2011;
- immobilizzazioni materiali;
- spese di acquisizione da ammortizzare.

Le operazioni con le controparti di cui all'Art. 5 del Regolamento ISVAP (oggi IVASS) 27/05/2008 n.25, sono ammesse e non devono pregiudicare gli interessi degli Assicurati. Sono effettuate a condizioni di mercato, ovvero a condizioni che è possibile ottenere da imprese o soggetti indipendenti (principio della c.d. "best execution") e in coerenza con la normativa IVASS vigente.

Gli investimenti in OICR ed obbligazioni emesse o gestite da società appartenenti allo stesso Gruppo della Società non possono superare il 30% del patrimonio della gestione "Helvirend".

L'uscita delle attività dalla gestione "Helvirend" può avvenire esclusivamente da realizzo.

Si riepilogano di seguito, in forma schematica, i limiti di investimento per classi o sottoclassi di attivo:

<b>Tipologia Investimento</b>	<b>Min.</b>	<b>Max</b>
Titoli di debito emessi e/o garantiti da Stati appartenenti all'Ocse, da organismi sovranazionali ai quali aderisca almeno uno Stato membro dell'Ocse, da emittenti locali controllati da emittenti governativi appartenenti all'Ocse	0%	100%
Titoli obbligazionari di emittenti corporate, compresi anche gli OICR obbligazionari	0%	80%
<i>di cui con Rating inferiore a BBB-</i>	0%	5%
Titoli di capitale, ETF, SICAV, e OICR azionari, bilanciati e flessibili	0%	20%
Partecipazioni in società immobiliari, quote di OICR immobiliari o immobili non ad uso proprio	0%	25%
Investimenti alternativi (p.e. Hedge Fund, Private Equity, Private Debt, debito ed equity infrastrutturale) attraverso l'acquisto di azioni o quote di OICR aperti non armonizzati, azioni o quote di fondi mobiliari chiusi non negoziate in un mercato regolamentato, fondi riservati e speculativi	0%	20%
Strumenti di mercato monetario, quali ad esempio depositi bancari, certificati di deposito e OICR monetari, le cui controparti hanno un rating uguale o superiore a BBB-	0%	20%
Conti Correnti con controparti con rating inferiore a BBB- ovvero senza Rating	0%	3%

Si riepilogano di seguito, in forma schematica, gli investimenti ammessi ovvero esclusi dalla politica d'investimento:

<b>Tipologia Investimento</b>	<b>Ammesso</b>
Strumenti finanziari derivati e investimenti in prodotti strutturati (conformemente alle disposizioni normative in materia)	Sì
Partecipazioni in società immobiliari, quote di OICR immobiliari o immobili non ad uso proprio	Sì
Immobili destinati all'esercizio della Società	No
Investimenti Alternativi (p.e. Hedge Fund, Private Equity, Private Debt., debito ed equity infrastrutturale) attraverso l'acquisto di azioni o quote di OICR aperti non armonizzati, azioni o quote di fondi mobiliari chiusi non negoziate in un mercato regolamentato, fondi riservati e speculativi	Sì
OICR ed Obbligazioni emesse dallo stesso Gruppo	Max 30%
Strumenti di mercato monetario, quali ad esempio depositi bancari, certificati di deposito e OICR monetari, le cui controparti hanno un rating inferiore a BBB- (esclusi C/C)	No
Crediti verso i riassicuratori, fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, comma 5 del Regolamento ISVAP (oggi IVASS) 38/2011	No
Crediti verso riassicuratori	No
Immobilizzazioni materiali	No
Spese di acquisizione da ammortizzare	No

**Art. 3 - Determinazione del tasso medio di rendimento annuo della gestione separata**

Il periodo di osservazione ai fini della determinazione del tasso medio di rendimento della gestione "Helvirend" è annuale e decorre dal 1° gennaio fino al 31 dicembre di ogni anno.

Il tasso medio di rendimento della gestione "Helvirend", relativo ad un periodo di osservazione, è determinato rapportando il risultato finanziario della gestione di competenza di quel periodo al valore medio annuo degli investimenti della gestione relativo al medesimo periodo di osservazione.

Il risultato finanziario della gestione è costituito dai proventi finanziari di competenza conseguiti dalla gestione stessa, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, dai ratei di interessi e di cedole maturati e dagli utili e dalle perdite di realizzo di competenza della gestione.

Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della gestione "Helvirend", e cioè al prezzo di acquisto per l'attività di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione per i beni già di proprietà della Società.

Gli utili realizzati comprendono anche quelli derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Società in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione stessa.

Le plusvalenze e le minusvalenze vanno prese in considerazione, nel calcolo del rendimento finanziario, solo se effettivamente realizzate nel periodo considerato.

Il risultato finanziario è calcolato al lordo delle ritenute fiscali di acconto ed al netto delle spese effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della gestione separata, ivi incluse le spese relative alla certificazione della gestione di cui al successivo articolo 4, fermo restando che sulla gestione "Helvirend" non sono consentite altre forme di prelievo in qualsiasi modo effettuate.

Per valore medio annuo degli investimenti della gestione "Helvirend" si intende la somma della giacenza media dei depositi in numerario presso gli Istituti di Credito, della consistenza media degli investimenti in titoli e di ogni altra attività della gestione stessa

La consistenza media nel periodo di osservazione dei depositi, dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della gestione "Helvirend".

I criteri di valutazione impiegati ai fini del calcolo della giacenza media non possono essere modificati, salvo in casi eccezionali. In tale eventualità, il rendiconto riepilogativo della gestione separata è accompagnato da una nota illustrativa che riporta le motivazioni dei cambiamenti nei criteri di valutazione ed il loro impatto economico sul tasso medio di rendimento della gestione "Helvirend".

**Art. 4 - Verifica contabile della gestione separata**

La gestione "Helvirend" è annualmente sottoposta a verifica contabile da parte di una Società di Revisione iscritta all'Albo Speciale tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 161 del D.lgs. 24/02/1998 n. 58 (T.U.F.) e dell'art. 43, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 27/01/2010 n. 39 e rispettive successive modifiche ed integrazioni, la quale attesta la rispondenza della gestione stessa al presente Regolamento.

In particolare, sono verificati la corretta valutazione delle attività attribuite alla gestione, il rendimento annuo della gestione quale descritto al precedente articolo 3 e l'adeguatezza dell'ammontare delle riserve matematiche.

**Art. 5 - Fusione/Scissione della gestione separata**

La Società, qualora ne ravvisasse l'opportunità, per perseguire l'interesse dei Contraenti e in un'ottica di ricerca di maggiore efficienza anche in termini di costi gestionali o di adeguatezza dimensionale della gestione, potrà procedere alla fusione o scissione della gestione "Helvirend" con una o più gestioni istituite dalla Società aventi analoghe caratteristiche ed omogenee politiche di investimento. In tal caso, la Società provvederà a trasferire, senza alcun onere o spese per i Contraenti, le relative attività finanziarie della gestione "Helvirend" presso la gestione derivante dall'operazione di fusione o scissione, dandone preventiva comunicazione ai Contraenti e, qualora sia necessario redigere un nuovo Regolamento, copia dello stesso.

**Art. 6 - Eventuali modifiche**

La Società si riserva di apportare al presente Regolamento quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti della normativa primaria e secondaria oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di quelle meno favorevoli per gli Assicurati.

## Glossario

**Anno (annuo):** periodo di tempo la cui durata è pari a 360 giorni.

**Annuale (durata):** periodo di tempo la cui durata è pari a 360 giorni.

**Appendice:** documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo per modificarne alcuni aspetti in ogni caso concordati tra la Società ed il Contraente.

**Assicurato:** persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto, che può coincidere o no con il Contraente e con il Beneficiario.

**Beneficiario:** persona fisica o giuridica, designata nel contratto o con successiva dichiarazione scritta comunicata alla Società o per testamento (art. 1920 C.C.), che può coincidere o no con il Contraente stesso e con l'Assicurato, e che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l'evento assicurato.

**Bimestre (bimestrale):** periodo di tempo la cui durata è pari a 60 giorni.

**Collettive:** le assicurazioni collettive sono forme contrattuali utilizzate per assicurare una pluralità di persone.

**Capitale assicurato:** nelle assicurazioni sulla vita è la somma dovuta al Beneficiario in alternativa all'erogazione di una rendita vitalizia.

**Caricamenti:** parte del premio versato dal Contraente destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi della Società.

**Condizioni contrattuali:** insieme delle norme e delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.

**Conflitto di interessi:** insieme di tutte quelle situazioni in cui l'interesse della Società può collidere con quello del Contraente.

**CONSOB (Commissione nazionale per le Società e la Borsa):** è l'Autorità italiana per la vigilanza dei mercati finanziari. La CONSOB è anche l'autorità competente con riferimento al KID.

**Contraente:** persona fisica o giuridica, che può coincidere o no con l'Assicurato o il Beneficiario, che stipula il contratto di assicurazione e si impegna al versamento dei premi alla Società.

**Contratto (di assicurazione):** contratto con il quale l'assicuratore, a fronte del pagamento del premio, si impegna a indennizzare l'Assicurato dei danni prodotti da un sinistro oppure a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente la vita umana. Il contratto di assicurazione è dunque uno strumento con il quale l'Assicurato trasferisce all'assicuratore un rischio al quale egli è esposto.

**Costi (o spese):** oneri a carico del Contraente gravanti sui premi versati o, laddove previsto dal contratto, sulle risorse finanziarie gestite dalla Società.

**Costi fissi (o diritti fissi):** oneri generalmente costituiti da importi fissi assoluti a carico del Contraente per l'emissione del contratto e delle eventuali quietanze di versamento successivo dei premi, di liquidazione parziale o totale delle somme assicurate.

**CRS (Common Reporting Standard o Scambio Automatico di Informazioni):** è il quadro di riferimento sviluppato dall'OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e Sviluppo Economico) che individua una normativa basata su accordi multilaterali tra i Paesi partecipanti (Europei ed Extraeuropei), che ha lo scopo di combattere l'evasione fiscale internazionale attraverso lo scambio multilaterale di informazioni. In virtù di tale normativa, gli intermediari finanziari (banche, assicurazioni vita, ecc.) dei Paesi aderenti sono tenuti ad identificare i soggetti (contraenti, beneficiari, titolari effettivi) aventi una o più residenze fiscali diverse da quella italiana e/o statunitense.

**DIP Aggiuntivo IBIP:** documento informativo pre-contrattuale aggiuntivo per i prodotti di investimento assicurativi. Fornisce le informazioni integrative e complementari, diverse da quelle pubblicitarie, rispetto alle informazioni contenute nel KID, necessarie affinché il Contraente possa acquisire piena conoscenza del contratto assicurativo.

**Documento Unico di Rendicontazione:** riepilogo annuale dei dati relativi alla situazione del contratto di assicurazione.

**Durata contrattuale:** è il periodo durante il quale le coperture assicurative hanno efficacia.

**Età assicurativa:** età in anni interi, determinata trascurando le frazioni di anno inferiori o uguali a sei mesi e arrotondando a un anno intero le frazioni di anno superiori a sei mesi.

**FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act):** normativa statunitense finalizzata a contrastare l'evasione fiscale da parte dei contribuenti americani detentori di investimenti all'estero. I Governi di Italia e Stati Uniti hanno sottoscritto un accordo bilaterale per l'applicazione della normativa FATCA in data 10.01.2014. In virtù di tale accordo, a partire dal 01.07.2014, gli intermediari finanziari stranieri (banche, assicurazioni vita, ecc.) saranno tenuti ad identificare e segnalare alla propria autorità fiscale i Clienti aventi residenza fiscale statunitense. Lo scambio di informazioni potrà avvenire automaticamente tra le rispettive autorità fiscali e riguarderà gli investimenti detenuti in Italia da cittadini e residenti americani e quelli detenuti negli Stati Uniti da soggetti residenti in Italia.

**Gestione Separata:** la gestione interna separata "Helvirend" è appositamente creata dalla Società e gestita separatamente rispetto al complesso delle attività, in cui confluiscono i versamenti, al netto dei costi, conferiti dai Contraenti alla Gestione Separata stessa.

**Imposta sostitutiva:** imposta applicata alle prestazioni che sostituisce quella sul reddito delle persone fisiche; gli importi ad essa assoggettati non rientrano più nel reddito imponibile e quindi non devono venire indicati nella dichiarazione dei redditi.

**Interesse composto:** l'interesse viene detto composto quando, invece di essere pagato o riscosso, è aggiunto al capitale che lo ha prodotto. Questo comporta che alla maturazione degli interessi il montante verrà riutilizzato come capitale iniziale per il periodo successivo, ovvero anche l'interesse produce interesse.

**IVASS:** Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, è un ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico che opera per garantire l'adeguata protezione degli assicurati perseguendo la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e riassicurazione e la loro trasparenza e correttezza nei confronti della clientela.

**KID (Key Information Document):** documento pre-contrattuale a consegna obbligatoria, contenente le informazioni chiave che devono essere fornite ai Contraenti in occasione dell'acquisto di prodotti di investimento assicurativi al dettaglio o assicurativi preassemblati (PRIIPs), al fine di agevolarne la comprensione e la comparabilità.

**Mercato regolamentato:** secondo la disciplina comunitaria un mercato regolamentato è un mercato che possiede i seguenti requisiti:

- 1) regolarità di funzionamento: gli scambi hanno luogo secondo modalità predefinite, sia per quanto riguarda i meccanismi di fissazione del prezzo, sia per quanto riguarda il pagamento e/o il trasferimento del bene oggetto dello scambio;
- 2) approvazione da parte dell'autorità di vigilanza delle regole relative alle condizioni di accesso e alle modalità di funzionamento;
- 3) rispetto degli obblighi di trasparenza.

L'organizzazione e la gestione del mercato (Art.62 D.Lgs. 58/1998, TUF) sono disciplinate da un regolamento deliberato dall'assemblea ordinaria della società di gestione del mercato.

L'attività di gestione e organizzazione di mercati regolamentati ha carattere di impresa ed è esercitata da società per azioni, anche senza scopo di lucro.

L'esercizio della gestione dei mercati regolamentati è autorizzato dalla CONSOB quando il mercato rispetta i requisiti sopra citati, il regolamento del mercato è conforme alla disciplina comunitaria ed è idoneo ad assicurare la trasparenza del mercato, l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori.

**Mese (mensile):** periodo di tempo la cui durata è pari a 30 giorni.

**Persone Politicamente Esposte:** ai sensi dell'art.1 del D. Lgs. n. 90/2017 e s.m.i. e delle disposizioni regolamentari, emanate dall'Autorità di Vigilanza di settore, sono le persone fisiche residenti sul territorio nazionale, in altri stati comunitari o extra comunitari, che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari diretti e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come di seguito elencate:

- 1) per persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche s'intendono:
  - a) Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri;
  - b) deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri;
  - c) membro degli organi direttivi centrali di partiti politici;
  - d) giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri;
  - e) membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti;
  - f) ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri;
  - g) componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti;
  - h) direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale;
  - i) direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali;
- 2) per familiari diretti si intendono il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili, i figli e i loro coniugi nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili, i genitori;
- 3) ai fini dell'individuazione dei soggetti con i quali le persone di cui al punto 1 intrattengono notoriamente stretti legami si fa riferimento a qualsiasi persona fisica che ha notoriamente la titolarità effettiva congiunta di entità giuridiche o qualsiasi altra stretta relazione d'affari con una persona di cui al punto 1; qualsiasi persona fisica che sia unica titolare effettiva di entità giuridiche o soggetti giuridici notoriamente creati di fatto a beneficio della persona di cui al punto 1;
- 4) senza pregiudizio dell'applicazione, in funzione del rischio, di obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela, quando una persona ha cessato di occupare importanti cariche pubbliche da un periodo di almeno un anno, i soggetti destinatari del decreto non sono tenuti a considerare tale persona come politicamente esposta.

**Polizza:** documento comprovante l'esistenza ed il contenuto di un contratto di assicurazione. La polizza, sottoscritta da entrambe le parti, viene emessa dall'assicuratore e consegnata al Contraente.

**Premio:** il premio rappresenta il prezzo che il Contraente paga per acquistare la prestazione offerta dall'assicuratore. Il pagamento del premio costituisce, di regola, condizione di efficacia della prestazione. I premi possono essere: unici, periodici (o anche detti annui), unici ricorrenti. I premi unici ricorrenti e periodici possono essere rateizzati (o frazionati). Per il presente prodotto il premio è unico, ossia il Contraente si impegna a corrisponderlo per ciascun Assicurato in unica soluzione, al momento del rispettivo ingresso in collettiva.

**Prescrizione:** estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono nel termine di dieci anni.

**Prodotti di investimento assicurativi/ prodotti di investimento assicurativi al dettaglio o assicurativi preassemblati (PRIIPs):** prodotti assicurativi standardizzati che presentano una scadenza o un valore di riscatto e in cui tale scadenza o valore di riscatto è esposto in tutto o in parte, in modo diretto o indiretto, alle fluttuazioni del mercato.

**Quadrimestre (quadrimestrale):** periodo di tempo la cui durata è pari a 120 giorni.

**Quinquennio (quinquennale):** periodo di tempo la cui durata è pari a 1800 giorni.

**Reclamo:** per reclamo si intende una dichiarazione di insoddisfazione, in forma scritta, nei confronti di un'impresa di assicurazione, di un intermediario assicurativo iscritto al Registro Unico degli Intermediari (RUI) o di un intermediario

iscritto nell'elenco annesso al RUI e relativa a un contratto o a un servizio assicurativo; non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto.

**Riscatto:** in taluni tipi di assicurazioni sulla vita (polizza caso morte a vita intera; polizza caso vita con controassicurazione; polizza mista), è facoltà del Contraente di recedere dal contratto, facendosi versare anticipatamente dall'assicuratore il valore di riscatto, calcolato sulla base di apposite clausole contrattuali.

**Riscatto parziale:** facoltà del Contraente di riscuotere anticipatamente una parte del valore di riscatto maturato sulla polizza alla data della richiesta.

**Rivalutazione:** maggiorazione delle prestazioni assicurate attraverso la retrocessione di una quota del rendimento della gestione separata secondo la periodicità stabilita dalle condizioni contrattuali.

**Semestre (semestrale):** periodo di tempo la cui durata è pari a 180 giorni.

**Set Informativo:** insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale Contraente, prima della sottoscrizione del contratto e pubblicata nel sito internet della Società. Il Set Informativo è composto dal KID, dal DIP Aggiuntivo IBIP, dalle Condizioni contrattuali comprensive di Glossario e dalla Convenzione-Polizza in versione fac-simile.

**Settimana (settimanale):** periodo di tempo la cui durata è pari a 7 giorni.

**Sinistro:** verificarsi dell'evento di rischio assicurato oggetto del contratto e per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurata, come ad esempio il decesso dell'Assicurato.

**Società:** Società autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa, definita alternativamente anche Società o impresa di assicurazione, con la quale il Contraente stipula il contratto di assicurazione. Per questo contratto Helvetia Vita S.p.A..

**Società di revisione:** società diversa dalla società di assicurazione, prescelta nell'ambito di un apposito albo tenuto dalla Consob cui tali società possono essere iscritte soltanto se godono di determinati requisiti, che controlla e certifica i risultati.

**Titolare effettivo:** ai sensi dell'Art. 20 del D. Lgs. n. 90/2017 e s.m.i. e delle disposizioni regolamentari emanate dall'Autorità di Vigilanza di settore, si intende:

- 1) in caso di società:
  - a) la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedano o controllino un'entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica (tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale sia superiore al 25% di partecipazione al capitale sociale). Qualora l'applicazione dei criteri suddetti non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione dell'entità giuridica;
- 2) in caso di entità giuridiche quali le fondazioni e di istituti giuridici quali i trust e le società fiduciarie, che amministrano e distribuiscono fondi, sono cumulativamente individuati come titolari effettivi:
  - a) i fondatori, ove in vita;
  - b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
  - c) se le persone che beneficiano dell'entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l'entità giuridica;
  - d) i titolari di funzioni di direzione e amministrazione.

**Trimestre (trimestrale):** periodo di tempo la cui durata è pari a 90 giorni.

**Versamenti aggiuntivi:** sono importi che il Contraente ha la facoltà di versare nel corso della durata contrattuale.

## Convenzione N.

### Helvetia InAzienda

Prodotto d'investimento assicurativo collettivo di tipo misto rivalutabile, a premio unico e con possibilità di effettuare versamenti aggiuntivi (Tariffa )

La presente Convenzione è stata aggiornata al 01 Giugno 2023, data dell'ultima revisione dei dati in essa inclusi.

**Contraente:**

**Intermediario:**

**Copia per Cliente**

**Convenzione - Polizza****Informazioni per il Contraente****Mezzi di pagamento**

Il pagamento del premio complessivo avviene all'atto della conclusione del contratto, presso l'Intermediario a cui è assegnato il contratto, tramite:

- assegno non trasferibile intestato all'Intermediario;
- bonifico bancario sul conto corrente dell'Intermediario;
- bollettino postale sul conto corrente dell'Intermediario;
- carta di debito presso l'Intermediario;
- carta di credito se accettata dall'Intermediario, in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente applicabile;

**fermo restando che le relative spese gravano direttamente sul Contraente e sull'Intermediario rispettivamente per la parte di propria competenza determinata in ragione dello strumento di pagamento prescelto e dei relativi accordi con i prestatori del servizio.**

Il pagamento dei premi deve, invece, essere effettuato esclusivamente tramite bonifico direttamente a favore di Helvetia Vita S.p.A. sul conto corrente bancario avente codice IBAN IT26F0306912711100000008137 e BIC BCITITMM:

- per importi di premio complessivi superiori ad Euro 50.000 (inserendo come causale il numero di convenzione con la ragione sociale dell'Azienda Contraente ed il nome del prodotto);
- in caso il prodotto sia collocato a mezzo di fattispecie contrattuali qualificabili come contratti di appalto pubblico di servizi in base al Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), per i quali la Società assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modifiche (inserendo come causale il numero di convenzione con la ragione sociale dell'Azienda Contraente, il codice CIG, l'eventuale CUP, il nome del prodotto).

**È escluso il pagamento del premio in contanti o con modalità diverse da quelle sopra indicate.**

**Clausola di ripensamento**

**Il Contraente può esercitare il diritto di recesso entro 30 giorni dalla data di conclusione del contratto.** Entro tale termine il Contraente deve inviare comunicazione scritta alla Società, con lettera raccomandata A/R, indirizzata a: Helvetia Vita S.p.A. – Gestione Operativa – Previdenza, Via G.B. Cassinis 21, 20139 Milano – Italia, contenente gli elementi identificativi del contratto.

La notifica di recesso libera le parti da qualunque obbligazione futura derivante dal contratto con decorrenza dalle ore 24 del giorno di spedizione della lettera raccomandata, quale risultante dal timbro postale di invio della stessa.

**La Società, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, rimborserà al Contraente il premio da questi corrisposto, al netto del diritto fisso pari ad Euro 20,00.**

**HOME INSURANCE - INFORMATIVA**

Si ricorda che sulla home page del sito internet [www.helvetia.it](http://www.helvetia.it) è disponibile la sezione riservata My Helvetia attraverso la quale ciascun Contraente potrà accedere alla propria posizione assicurativa. L'accesso è consentito gratuitamente al Contraente mediante credenziali identificative personali che potranno essere richieste in fase di registrazione. Accedi o registrati a My Helvetia per consultare le tue polizze e/o effettuare in autonomia alcune operazioni. Per maggiori informazioni visita il sito [www.helvetia.it](http://www.helvetia.it).

## Dati generali di Polizza

Il presente documento incorpora sia la Convenzione N. \_\_\_\_\_, avente decorrenza \_\_\_\_\_ e scadenza (rinnovabile tacitamente ogni 5 anni), sia la prima Polizza emessa nell'ambito della Convenzione stessa.

**Contraente**

P.IVA:  
 Sede legale:  
 Cap:                      Città:                      Nazione:  
 Email:  
 Indirizzo di corrispondenza:  
 Cap:                      Città:                      Nazione:

**Delegato ad operare (Legale Rappresentante)**

Data di nascita:                      Sesso:  
 Luogo di nascita:                      Codice Fiscale:  
 Residente in:  
 Cap:                      Città:                      Nazione:

**Forma assicurativa, Efficacia della polizza, Prestazioni**

Prodotto d'investimento assicurativo collettivo di tipo misto rivalutabile, a premio unico e con possibilità di effettuare versamenti aggiuntivi (Tariffa \_\_\_\_\_ )

**Capitale assicurato complessivo iniziale**  
 (capitale assicurato complessivo iniziale, espresso in Euro, risultante dalla somma dei capitali relativi ai singoli Assicurati della presente Polizza)

**Assicurati**

**Numero Teste Assicurate**  
 (relative alla presente Polizza )

**Premio**

**Premio Unico Complessivo**  
 (premio unico complessivo, espresso in Euro, risultante dalla somma dei premi dovuti per le coperture assicurative di ciascun Assicurato della presente Polizza)

**Beneficiari (validi per tutti gli assicurati)**

**Alla scadenza della Polizza**  
  
**In caso di decesso dell'Assicurato**

**Il Contraente dichiara di:**

- **essere al corrente** che non sono ammessi mezzi e modalità di pagamento diversi da quelli riportati nel presente documento;
- **confermare l'esattezza e la completezza delle dichiarazioni rese** nel presente documento per la conclusione del contratto e dichiara di essere consapevole che informazioni non veritiere, inesatte o reticenti possono compromettere il diritto alla prestazione;
- **aver scelto di ricevere il Set Informativo composto da: KID Mod.C-SI-IA-0 Ed. 06/2023, DIP Aggiuntivo IBIP Mod. C-SI-IA-0 Ed. 06/2023 e Condizioni contrattuali comprensive di Glossario Mod. C-SI-IA-0 Ed. 06/2023 in formato cartaceo/tramite e-mail all'indirizzo \_\_\_\_\_ di averlo ricevuto e di aver preso visione del relativo contenuto.**

La suddetta documentazione è comunque disponibile anche sul sito internet di Helvetia Vita S.p.A. ([www.helvetia.it](http://www.helvetia.it)) e può essere richiesta in qualsiasi momento in formato cartaceo presso gli Intermediari della Società.

➔ **Contraente (o Delegato)**

\_\_\_\_\_

**Dichiarazioni del Contraente**

**Il Contraente dichiara:**

- di aver preso visione e di accettare integralmente le Condizioni contrattuali della Convenzione N. \_\_\_\_\_, nonché le clausole contenute nel presente documento di Polizza;
- che il documento di polizza non contiene cancellature e di non averne ricevuti altri ad integrazioni dello stesso.

Il sottoscritto dichiara inoltre che il contratto richiesto rientra/non rientra tra le tipologie di contratto di cui al Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) per le quali è previsto l'obbligo di richiedere il Codice Identificativo di Gara (CIG) all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (AVCP), nonché l'assoggettamento alle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (Legge 136/2010 e s.m.i.).

**Il presente documento è composto da N. 12 pagine.**

**Helvetia Vita S.p.A.**

**➔ Contraente (o Delegato)**

**Il sottoscritto dichiara di aver preso conoscenza e di approvare specificamente, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile gli Artt. \_\_\_\_\_ delle Condizioni contrattuali.**

**➔ Contraente (o Delegato)**

Questo documento è stato emesso in \_\_\_\_\_ ( ) il  
Intermediario: \_\_\_\_\_

**Dichiarazione di perfezionamento**

*(la data di incasso del premio deve essere sempre valorizzata e deve essere coerente con la data registrata a sistema)*

Dichiaro che il premio di perfezionamento di Euro \_\_\_\_\_ è stato incassato in data \_\_\_\_\_ salvo buon fine.

**Incaricato alla riscossione**

*(da compilare/firmare sempre in tutte le sue parti)*

Cognome e Nome \_\_\_\_\_  
Qualifica \_\_\_\_\_  
Codice Fiscale \_\_\_\_\_

➔ **Incaricato alla riscossione**

➔ **Intermediario**

(se diverso dall'incaricato alla riscossione)

**Incaricato alla rilevazione dei dati** *(ai sensi del D. Lgs. 231/2007 e successive modifiche ed integrazioni)*

*(da sottoscrivere sempre)*

Attesto di aver effettuato la rilevazione dei dati - ai sensi del D.Lgs. 231/2007 e successive modifiche ed integrazioni e di aver verificato l'autenticità delle firme che precedono e in caso di presenza di un soggetto Delegato ad operare per conto del Contraente di averne verificato i poteri di delega.

Cognome e Nome \_\_\_\_\_  
Qualifica \_\_\_\_\_

➔ **Incaricato alla rilevazione dei dati**

**Identificazione ai fini della normativa antiriciclaggio, Accordo FATCA e Disposizioni CRS**

**Contraente**

Sottogruppo Attività Economica:  
 ATECO:  
 Indirizzo di corrispondenza:  
 Luogo attività lavorativa diverso da sede legale:  
 Comune: Provincia: Nazione:  
 Il Contraente dichiara di U.S. Person soggetta alla normativa FATCA  
 Il Contraente dichiara di ulteriori domicili fiscali  
 Origine dei fondi utilizzati per il pagamento dei premi relativi al contratto:  
 Reddito/Fatturato del Contraente:

**Delegato**

Cittadinanza:  
 Documento di riconoscimento: Numero:  
 Rilasciato da: di:  
 Data rilascio: Data scadenza:  
 Il Delegato dichiara di U.S. Person soggetta alla normativa FATCA  
 Il Delegato dichiara di ulteriori domicili fiscali  
 Il Delegato dichiara di persona politicamente esposta

**Titolare effettivo**

**Beneficiari**

**In caso di decesso dell'Assicurato**

**In caso di vita dell'Assicurato alla scadenza**

Il Contraente, sotto la propria responsabilità, dichiara la veridicità dei dati sopra riportati rilevanti ai seguenti fini: normativa in materia di antiriciclaggio (D. Lgs. 231/2007 e successive modifiche e integrazioni), Accordo FATCA sottoscritto in data 10/01/2014 tra Italia e Stati Uniti, Disposizioni CRS (Common Reporting Standard per lo scambio automatico di informazioni aventi valenza fiscale tra i Paesi aderenti all'accordo OCSE) in vigore dall'01.01.2016.



Contraente (o Delegato)

\_\_\_\_\_

---

---

## QUESTIONARIO DI ADEGUATEZZA

---

Di seguito è riportato il Questionario per l'adeguatezza del contratto compilato sulla base delle dichiarazioni fornite dal Contraente.

FEAC-SIMILE

## Privacy

### Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016

Helvetia Vita S.p.A. rispetta le persone con le quali entra in contatto e tratta con cura i dati personali che utilizza per lo svolgimento delle proprie attività. A conferma di questo impegno e per dare esecuzione alle norme che tutelano il trattamento dei dati personali, forniamo di seguito le informazioni essenziali relative al trattamento e le modalità per esercitare agevolmente ed in modo consapevole i diritti previsti dalla vigente normativa.

#### 1. Titolare del trattamento dei dati

Titolare del trattamento è Helvetia Vita S.p.A. - Compagnia Italo Svizzera di Assicurazioni sulla Vita S.p.A., con sede in via G.B. Cassinis, 21 – 20139 Milano, Telefono: 02 53.51.1; Email Pec: [helvetiavita@actalisCERTymail.it](mailto:helvetiavita@actalisCERTymail.it).

#### 2. Dati di contratto del Responsabile per la Protezione dei Dati

Per qualsiasi informazione o per l'esercizio dei Suoi diritti potrà rivolgersi al Responsabile della Protezione dei Dati, inviando una comunicazione scritta all'indirizzo della Compagnia: via G.B. Cassinis, 21 – 20139 Milano, o tramite mail al recapito: [privacy@helvetia.it](mailto:privacy@helvetia.it).

#### 3. Finalità del trattamento dei dati

Il Titolare tratta<sup>1</sup> i Suoi dati personali - inclusi quelli appartenenti alle "categorie particolari", come i dati relativi alla salute - che Lei comunica direttamente (es. tramite siti internet, portali, social media) o raccolti tramite la rete di intermediari, **per svolgere le attività necessarie alla gestione del Suo rapporto assicurativo (finalità assicurativa)**.

Rientrano tra le finalità assicurative: la preventivazione dei premi, la stipula di polizze assicurative, la raccolta dei premi, la liquidazione dei sinistri o il pagamento di altre prestazioni, la riassicurazione, la coassicurazione.

Il Titolare tratterà i Suoi dati personali altresì per adempiere a specifici **obblighi di legge**, quali a titolo esemplificativo: prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; prevenzione del riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo; prevenzione e individuazione delle frodi fiscali - garantendo l'adempimento degli obblighi di comunicazione alle autorità fiscali.

La informiamo, inoltre, che Lei potrà autorizzare il Titolare a trattare i Suoi dati personali, non appartenenti alle "categorie particolari" per le **finalità commerciali e di marketing** (ossia: invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, compimento di ricerche di mercato, comunicazione commerciale, partecipazione a concorsi a premi), **e di profilazione connessa al marketing** (ossia: trattamento automatizzato di dati personali per analizzare o prevedere aspetti riguardanti la situazione economica, le preferenze personali, gli interessi, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti).

#### 4. Base del trattamento

La base giuridica del trattamento è:

- l'adempimento di **obblighi precontrattuali e contrattuali** (e di legge<sup>2</sup>, ove previsti);
- il **consenso esplicito**, nel trattamento delle "categorie particolari" di dati personali.

Per la finalità commerciale e di marketing, e di profilazione connessa al marketing, sopra descritta, la base giuridica che legittima il trattamento è la **manifestazione del consenso** dell'interessato al trattamento dei propri dati personali per tale specifica finalità.

Il Suo rifiuto in tal caso non comporta alcuna conseguenza sui contratti in essere o in corso di costituzione, ma preclude di usufruire dei servizi sopra descritti e di svolgere attività commerciali e di marketing.

#### 5. Modalità d'uso dei dati personali

I Suoi dati personali sono trattati dal Titolare mediante operazioni - manuali o anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati - strettamente necessari per fornirLe le prestazioni, i servizi e i prodotti assicurativi richiesti.

#### 6. Destinatari dei dati

Per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nell'informativa i Suoi dati sono trattati e/o possono essere comunicati a:

- dipendenti e collaboratori del Titolare nell'ambito delle rispettive funzioni;
- soggetti (o categorie di soggetti) a titolo esemplificativo di seguito elencati (c.d. catena assicurativa<sup>3</sup>):
  - soggetti del settore assicurativo (assicuratori, coassicuratori e riassicuratori);
  - intermediari di vendita (agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione); banche e SIM;
  - fornitori terzi (legali, medici legali, cliniche; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione, il pagamento dei sinistri, il recupero dei crediti, il controllo delle frodi, le indagini sul grado di soddisfazione della clientela, nonché società di servizi informatici, di factoring, di revisione contabile e certificazione del bilancio, di archiviazione o di imbustamento e/o smistamento della corrispondenza);
  - organismi associativi (ANIA) e consorzi propri del settore assicurativo; IVASS, Ministero dello sviluppo economico, MEF, Consap, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, CONSOB, Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, INPS, INAIL ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, Unità di Informazione Finanziaria, Casellario centrale infortuni, Ministero delle Infrastrutture – Motorizzazione Civile);
- altre Società del gruppo Helvetia che, in qualità di autonomi titolari, hanno un interesse legittimo a trattare i Suoi dati personali per finalità amministrative;
- altre Società del gruppo Helvetia Italia ed alla relativa rete di intermediari o a società esterne di promozione e/o sviluppo commerciale incaricate a supportare le Compagnie nei trattamenti, per finalità commerciale e di marketing.

Una lista completa ed aggiornata dei terzi destinatari dei dati può essere da Lei ottenuta inviando una mail a [privacy@helvetia.it](mailto:privacy@helvetia.it).

In ogni caso, i Suoi dati personali NON saranno diffusi.

<sup>1</sup> *Trattamento: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con, o senza, l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali, o a insieme di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.*

<sup>2</sup> *A titolo esemplificativo, la normativa antiriciclaggio e la normativa IDD (dati necessari per la valutazione delle esigenze e dei bisogni del cliente-interessato, nonché dell'adeguatezza o appropriatezza del prodotto).*

<sup>3</sup> *La c.d. catena assicurativa è il complesso tessuto di rapporti contrattuali tra le imprese di assicurazione e numerosi soggetti (persone fisiche e giuridiche, operanti in Italia e all'estero), che cooperano nel gestire un medesimo rischio assicurativo. Tale pluralità di rapporti è peculiare dell'attività assicurativa e necessaria per la fornitura dei servizi assicurativi. Si articola in una pluralità di fasi (dalla c.d. fase assuntiva a quella liquidativa), che possono interessare più soggetti, i quali devono necessariamente trattare i dati personali di diversi interessati (ad esempio contraente, assicurato, beneficiario e, a certe condizioni, terzo danneggiato).*

## Privacy

### 7. Trasferimento dei dati verso paesi terzi

I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi terzi che garantiscono un adeguato livello di protezione sostanzialmente equivalente a quello assicurato all'interno dell'Unione, sulla base di una decisione di adeguatezza della Commissione Europea.

### 8. Periodo di conservazione dei dati

I dati personali vengono conservati:

- per il tempo necessario alla gestione del rapporto con l'interessato (di regola non oltre i 20 anni dalla cessazione del rapporto contrattuale), fatti salvi eventuali obblighi di conservazione previsti dalla legge o da specifici termini prescrizionali;
- per dodici mesi dalla raccolta dei dati utilizzati ai soli fini commerciali e di marketing, e profilazione connessa al marketing.

### 9. Diritti dell'interessato

Il Regolamento Le conferisce l'esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di chiedere al Titolare del trattamento:

- la conferma che sia in corso un trattamento di Suoi dati personali e, in tal caso, di ottenerne l'accesso (diritto di accesso), ex art. 15 del Regolamento;
- la rettifica dei dati personali inesatti, o l'integrazione dei dati personali incompleti (diritto di rettifica), ex art. 16 del Regolamento;
- la cancellazione dei dati stessi, se sussiste uno dei motivi previsti dal Regolamento (diritto all'oblio), ex art. 17 del Regolamento;
- la limitazione del trattamento quando ricorre una delle ipotesi previste dal Regolamento (diritto di limitazione), ex art. 18 del Regolamento;
- di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali da Lei forniti al Titolare e di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento (diritto alla portabilità), ex art. 20 del Regolamento.

Lei ha, inoltre, il diritto di revocare il consenso al trattamento dei Suoi dati, in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca ex art. 21 del Regolamento.

La revoca del consenso prestato, comporta l'inevitabile blocco del trattamento da parte della Compagnia, con i conseguenti effetti sulla normale esecuzione del contratto.

Potrà, inoltre, proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ritenga che il trattamento che La riguarda violi il Regolamento, fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale.

### 10. Comunicazione dei dati e conseguenze del rifiuto

La comunicazione dei Suoi dati personali al Titolare è strettamente necessaria allo svolgimento delle attività descritte nell'informativa. L'eventuale Suo rifiuto di fornire i dati personali comporta l'impossibilità di concludere il contratto, adempiere, prima della conclusione del contratto, a Sue specifiche richieste, concludere nuovi contratti di assicurazione, eseguire i relativi obblighi e gestire e liquidare gli eventuali sinistri.

### Impegno a fornire l'informativa

L'Interessato si impegna a fornire, in nome e per conto del Titolare e conformemente al testo ricevuto, l'informativa prevista dall'art. 13 del Regolamento UE 679/2016, agli eventuali altri Interessati di cui lo stesso abbia comunicato o comunicherà al Titolare i dati personali.

➔ **Interessato/Contraente** (o Delegato)

\_\_\_\_\_

### Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 6 e 9 del Regolamento UE 679/2016

Acquisite le informazioni fornite dal Titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 679/2016, il/la sottoscritto/a, in qualità di Interessato/a e consapevole, che il trattamento potrà riguardare anche categorie particolari di dati personali, ed in particolare "i dati relativi alla salute", esprime i seguenti consensi/dineghi:

**l'Assicurato dà/nega** il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi quelli relativi alla salute, per le finalità di cui all'informativa, compresa la loro comunicazione.

➔ **Interessato/ Assicurato**

\_\_\_\_\_



**Helvetia Vita S.p.A.**  
**Compagnia Italo Svizzera di Assicurazioni**  
**sulla Vita S.p.A.**

Via G.B. Cassinis, 21 – 20139 Milano  
Tel 02 5351 1 – Fax 02 537289

PEC: [helvetiavita@actaliscertymail.it](mailto:helvetiavita@actaliscertymail.it) – [www.helvetia.it](http://www.helvetia.it)

Società soggetta alla Direzione ed al Coordinamento di Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA,  
Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia – Capitale Sociale € 47.594.000 i.v. – Società con Socio Unico  
N° iscrizione Reg. Imprese di Milano, C.F. e P.I. 03215010962 – R.E.A. n° 1882793  
Imp. Autor. all'eser. delle ass. sulla Vita con Provv. ISVAP n° 1979 del 4/12/2001  
(G.U. n° 288 del 12/12/2001)

**Iscrizione Albo Imprese di Assicurazione n° 1.00142 - Iscrizione Albo Gruppi Assicurativi n° d'ordine 031**